

RESOCONTO

SOMMARIO E STENOGRAFICO

40.

SEDUTA DI VENERDÌ 22 SETTEMBRE 2006

PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE **PIERLUIGI CASTAGNETTI**

INDICE

<i>RESOCONTO SOMMARIO</i>	III-V
<i>RESOCONTO STENOGRAFICO</i>	1-38

	PAG.		PAG.
Missioni	1	Tampieri Guido, <i>Sottosegretario per le politiche agricole, alimentari e forestali</i>	4
Disegno di legge di conversione del decreto-legge n. 251 del 2006: Adeguamento dell'ordinamento nazionale alla direttiva 79/409/CEE in materia di conservazione della fauna selvatica (A.C. 1610) (Discussione) ...	1	Valducci Mario (FI)	18
<i>(Discussione sulle linee generali – A.C. 1610) .</i>	1	Zucchi Angelo Alberto (Ulivo)	29
Presidente	1	<i>(Repliche del relatore e del Governo – A.C. 1610)</i>	34
Bellotti Luca (AN)	6	Presidente	34
Delfino Teresio (UDC)	31	Sperandio Gino (RC-SE), <i>Relatore</i>	34
Francescato Grazia (Verdi)	11	Tampieri Guido, <i>Sottosegretario per le politiche agricole, alimentari e forestali</i>	35
Fugatti Maurizio (LNP)	22	Ordine del giorno della prossima seduta ...	35
Mellano Bruno (RosanelPugno)	24	Considerazioni integrative dell'intervento del deputato Luca Bellotti in sede di discussione sulle linee generali (A.C. 1610)	36
Servodio Giuseppina (Ulivo)	14	<i>ERRATA CORRIGE</i>	38
Sperandio Gino (RC-SE), <i>Relatore</i>	1		

N. B. Sigle dei gruppi parlamentari: L'Ulivo: Ulivo; Forza Italia: FI; Alleanza Nazionale: AN; Rifondazione Comunista-Sinistra Europea: RC-SE; UDC (Unione dei Democratici Cristiani e dei Democratici di Centro): UDC; Lega Nord Padania: LNP; Italia dei Valori: (IdV); La Rosa nel Pugno: RosanelPugno; Comunisti Italiani: Com.It; Verdi: Verdi; Popolari-Udeur: Pop-Udeur; Democrazia Cristiana-Partito Socialista: DC-PS; Misto: Misto; Misto-Minoranze linguistiche: Misto-Min.ling.; Misto-Movimento per l'Autonomia: Misto-MpA

**N. B. I documenti esaminati nel corso della seduta e le comunicazioni all'Assemblea non lette in aula sono pubblicati nell'*Allegato A*.
Gli atti di controllo e di indirizzo presentati e le risposte scritte alle interrogazioni sono pubblicati nell'*Allegato B*.**

RESOCONTO SOMMARIO

PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE
PIERLUIGI CASTAGNETTI

La seduta comincia alle 9,05.

La Camera approva il processo verbale della seduta di ieri.

Missioni.

PRESIDENTE. Comunica che i deputati in missione sono quarantadue.

Discussione del disegno di legge di conversione del decreto-legge n. 251 del 2006: Adeguamento dell'ordinamento nazionale alla direttiva 79/409/CEE in materia di conservazione della fauna selvatica (A.C. 1610).

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione sulle linee generali, della quale è stato chiesto l'ampliamento.

GINO SPERANDIO (RC-SE), *Relatore*. Premesso che il provvedimento d'urgenza in discussione è volto a disciplinare in modo adeguato le cosiddette zone di protezione speciale, senza peraltro ledere le competenze riservate alle regioni in tema di attività venatoria, sottolinea che esso consentirà il superamento di talune procedure di infrazione promosse dalla Commissione europea; rilevato inoltre che il decreto-legge garantisce efficaci forme di tutela della fauna selvatica, ritiene che il testo licenziato in Commissione — peraltro perfettibile — recepisca la condizione contenuta nel parere espresso dalla XIV Commissione. Invita infine le forze politiche di

opposizione a non ostacolare la tempestiva conversione in legge del provvedimento d'urgenza.

GUIDO TAMPIERI, *Sottosegretario di Stato per le politiche agricole, alimentari e forestali*. Rileva che il provvedimento d'urgenza in discussione, prevedendo più adeguate forme di salvaguardia dell'ambiente e della fauna selvatica, consente il superamento di alcune procedure di infrazione avviate dalla Commissione europea; osservato inoltre che il decreto-legge risponde all'esigenza di regolamentare le zone di protezione speciale, manifesta condivisione per le modificazioni apportate in Commissione, maggiormente rispettose dell'autonomia costituzionalmente garantita alle regioni.

LUCA BELLOTTI (AN). Premesso che il decreto-legge in discussione lede gravemente le competenze legislative delle regioni, ritiene che esso non si limiti ad adeguare la normativa interna a quella europea in materia di attività venatorie, ma si configuri strumentalmente come un vero e proprio manifesto ambientalista. Giudica, quindi, particolarmente inefficaci e generiche le disposizioni recate dall'articolo 3 concernenti i divieti nelle zone di protezione speciale, che peraltro modificano inopportunamente la legge n. 157 del 1992 senza migliorarla. Preannunzia, infine, l'orientamento nettamente contrario del suo gruppo sul provvedimento d'urgenza in discussione, ove il testo non sia significativamente modificato.

GRAZIA FRANCESCATO (Verdi). Ricordato che l'Unione europea ha avviato una procedura di infrazione nei confronti dell'Italia per la reiterata violazione della

normativa europea in materia di caccia, manifesta l'orientamento favorevole del suo gruppo al provvedimento d'urgenza in discussione, che auspica possa essere approvato senza ulteriori modifiche, in quanto garantisce un'adeguata tutela della fauna nazionale e scongiura il rischio di pesanti sanzioni per il nostro Paese.

GIUSEPPINA SERVODIO (Ulivo). Esprime apprezzamento per il lavoro svolto dalla Commissione, che ha saputo ricomporre esigenze e sensibilità diverse, migliorando un provvedimento d'urgenza che adegua l'ordinamento nazionale alla normativa comunitaria nella disciplina di una materia in relazione alla quale non vi erano più regole certe, anche a causa di responsabilità politiche.

MARIO VALDUCCI (FI). Giudicate deboli le argomentazioni addotte a sostegno della necessità e dell'urgenza di adottare il decreto-legge in discussione, che ritiene ispirato ad una logica pregiudizialmente penalizzante l'esercizio dell'attività venatoria, lamenta che il principio della concertazione sia stato completamente disatteso. Osservato altresì che il provvedimento d'urgenza presenta evidenti profili di illegittimità costituzionale, segnatamente con riferimento al prospettato potere statale sostitutivo di potestà regionali, preannuncia la presentazione di proposte emendative volte a sopprimere disposizioni concernenti materie non riconducibili alla conservazione della fauna selvatica e particolarmente penalizzanti per significativi comparti economici nazionali; ove tali proposte non fossero accolte, preannuncia il voto contrario del suo gruppo sul disegno di legge di conversione.

MAURIZIO FUGATTI (LNP). Nel ritenere che il ricorso alla decretazione d'urgenza, peraltro non preceduto dalla concertazione con le categorie sociali interessate, sia dovuto alle divergenze esistenti all'interno del Governo e della maggioranza, lamenta che il provvedimento d'urgenza in discussione — sul quale esprime un giudizio fortemente negativo — è ispirato

ad una visione particolarmente ostile nei confronti di chi esercita l'attività venatoria; nel preannunciare, quindi, la presentazione di proposte emendative già respinte in Commissione stigmatizza, in particolare, l'eccessiva eccezionalità del prospettato regime delle deroghe.

BRUNO MELLANO (RosanelPugno). Osservato che il testo originario del provvedimento d'urgenza risolveva la questione del conflitto tra legislazione statale in materia di tutela ambientale e competenza regionale sul settore della caccia, giudica inopportune le modifiche apportate durante l'esame in Commissione agricoltura che, a suo avviso, hanno depotenziato i forti elementi di chiarezza e responsabilità in esso contenuti. Nel paventare che il testo della Commissione non sia idoneo a consentire il superamento delle procedure di infrazione avviate dalle istituzioni comunitarie nei confronti di numerose regioni italiane, preannuncia la presentazione di proposte emendative volte a ripristinare il testo originariamente adottato dall'Esecutivo.

ANGELO ALBERTO ZUCCHI (Ulivo). Osserva che il decreto-legge in discussione reca disposizioni urgenti e necessarie al fine di far fronte alle procedure di infrazione avviate dalla Commissione europea nei confronti dell'Italia, nonché di tutelare tempestivamente, ovvero prima dell'apertura dell'attività venatoria, le zone di protezione speciale sancendo, comunque, l'inderogabilità delle misure di conservazione, nel rispetto delle competenze regionali.

TERESIO DELFINO (UDC). Nel giudicare non sufficientemente fondati i motivi adottati dal Governo e dalla maggioranza per giustificare la necessità e l'urgenza del provvedimento in discussione, ritiene necessario espungere dal testo le misure estranee all'oggetto della tutela ambientale. Sottolineata, quindi, la necessità che l'ordinamento nazionale sia conforme alle direttive europee, auspica che in ordine a tale aspetto le forze politiche individuino una soluzione condivisa e coerente. Invita

infine il Comitato dei nove a valutare positivamente le proposte emendative dell'opposizione.

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la discussione sulle linee generali.

GINO SPERANDIO (RC-SE), Relatore. Osservato che il dibattito ha evidenziato esigenze diverse, delle quali il Comitato dei nove non potrà non tenere conto, ritiene che la *ratio* del provvedimento d'urgenza in discussione, che pure potrà essere migliorato, non debba essere snaturata.

PRESIDENTE. Prende atto che il rappresentante del Governo rinuncia alla replica e rinvia il seguito del dibattito ad altra seduta.

**Ordine del giorno
della prossima seduta.**

PRESIDENTE. Comunica l'ordine del giorno della prossima seduta:

Lunedì 25 settembre 2006, alle 11,30.

(Vedi resoconto stenografico pag. 35).

La seduta termina alle 12,05.

PAGINA BIANCA

RESOCONTO STENOGRAFICO

PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE
PIERLUIGI CASTAGNETTI

La seduta comincia alle 9,05.

SERGIO D'ELIA, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta di ieri.

(È approvato).

Missioni.

PRESIDENTE. Comunico che, ai sensi dell'articolo 46, comma 2, del regolamento, i deputati Bonino, Folena, Maroni, Piscitello e Sgobio sono in missione a decorrere dalla seduta odierna.

Pertanto i deputati complessivamente in missione sono quarantadue, come risulta dall'elenco depositato presso la Presidenza e che sarà pubblicato nell'*allegato A* al resoconto della seduta odierna.

Ulteriori comunicazioni all'Assemblea saranno pubblicate nell'*allegato A* al resoconto della seduta odierna.

Discussione del disegno di legge: Conversione in legge del decreto-legge 16 agosto 2006, n. 251, recante disposizioni urgenti per assicurare l'adeguamento dell'ordinamento nazionale alla direttiva 79/409/CEE in materia di conservazione della fauna selvatica (A.C. 1610) (ore 9,15).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: Conversione in legge del decreto-legge 16 agosto 2006, n. 251, recante disposizioni urgenti per assicurare l'adeguamento dell'or-

dinamento nazionale alla direttiva 79/409/CEE in materia di conservazione della fauna selvatica.

**(Discussione sulle linee generali
- A.C. 1610)**

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione sulle linee generali.

Avverto che i presidenti dei gruppi parlamentari di Alleanza Nazionale e di Forza Italia ne hanno chiesto l'ampliamento, senza limitazioni nelle iscrizioni a parlare, ai sensi dell'articolo 83, comma 2, del regolamento.

Avverto altresì che la XIII Commissione (Agricoltura) si intende autorizzata a riferire oralmente.

Il relatore, deputato Sperandio, ha facoltà di svolgere la relazione.

GINO SPERANDIO, *Relatore*. Signor Presidente, onorevoli deputati, il mio compito è quello di illustrare il lavoro svolto in Commissione agricoltura sul decreto-legge all'ordine del giorno.

In premessa, voglio precisare - poiché mi pare che la questione sia stata oggetto di polemica, talvolta strumentale - che il decreto-legge, in realtà, non ha il compito di regolare la materia della caccia, ma quello di regolare una materia sicuramente di competenza dello Stato: mi riferisco cioè al regime minimo di regolamentazione delle zone di protezione speciale comprese all'interno dello Stato italiano. Ecco da dove parte la competenza dello Stato legata, tra l'altro, alla necessità di intervenire da parte dello stesso in una materia concorrente sia rispetto alla normativa europea sia, soprattutto, rispetto alle legislazioni regionali.

È necessario, inoltre, far osservare che forse può risultare fuorviante anche il titolo del decreto-legge nel senso di un adeguamento alle norme sulla caccia; infatti, in realtà, il provvedimento solo in maniera indiretta incide in materia di caccia. Non a caso, nella discussione tenutasi in Commissione, ampia rilevanza ha avuto anche l'aspetto concernente la vera regolamentazione delle tipologie di interventi e di presenza compatibili con le zone di protezione; infatti, il rischio insito nel provvedimento è quello di provocare una discussione tra di noi su un dibattito vecchio tra chi è a favore o contro la caccia.

Personalmente penso che il nostro compito, invece, sia quello di regolamentare e dare attuazione alle direttive europee rispetto al compito primario che ha lo Stato, cioè quello di tutelare l'ambiente: è in questo senso che il decreto-legge agisce.

Ho fatto questa premessa anche per parlare di ciò in cui deve consistere il nostro esame preliminare, cioè l'adeguatezza, la giustizia dell'utilizzazione dello strumento della decretazione d'urgenza rispetto a questo provvedimento. Infatti, già nella relazione del Governo si parlava della necessità di un intervento partendo da due questioni. In primo luogo, con riferimento alla regolamentazione delle direttive europee riguardo alle zone di protezione speciale, la Commissione europea aveva inteso aprire dei procedimenti di infrazione nei confronti dello Stato italiano a causa di alcune legislazioni regionali ritenute insufficienti per la tutela e per l'attuazione della normativa europea.

In secondo luogo, vi è la nota sentenza del Consiglio di Stato che aveva preso atto della circostanza che in numerose regioni non solo tale legislazione era ritenuta insufficiente, ma addirittura mancante. Per cui, ove non si fosse deciso, da parte del Governo, di intervenire nella materia con un provvedimento legislativo, vi era il concreto rischio — anzi, a parere di chi parla, la certezza — che la stagione di caccia dell'anno in corso non sarebbe stata

concretamente possibile nelle zone di protezione speciale. Questo era un primo motivo di necessità e di urgenza.

Un secondo motivo, non meno importante, risiedeva nell'apertura dei menzionati procedimenti di infrazione. Al di là della circostanza che i provvedimenti di infrazione siano più o meno numerosi nei confronti dello Stato italiano, credo che sia compito di un Governo e, successivamente e principalmente, di un Parlamento valutare se questi procedimenti siano ritenuti rilevanti e accoglibili da parte dello schieramento politico che ha avuto il compito di governare il paese. Credo che il Governo, con l'intervento previsto dal provvedimento in esame, abbia ritenuto i rilievi della Commissione europea non infondati e che essi necessitassero di un intervento immediato da parte dello Stato. In un certo senso, si è andati in controtendenza rispetto alle pratiche che pure altri Governi hanno tenuto quando questi ultimi hanno reputato i comportamenti del Governo e l'attività legislativa talvolta addirittura indifferenti rispetto alle procedure di infrazione che provenivano dalla Commissione europea.

Per cui, al di là della polemica se ciò comportasse davvero mettere a rischio i finanziamenti di vari procedimenti, a partire dalle PAC, a me pare un dato politico rilevante a cui si doveva rispondere ed a cui si è risposto.

In questi giorni si è parlato molto del provvedimento in esame. A me sembra che esso segnali alcuni problemi e, tra l'altro, sia interessante perché interviene in una materia concorrente tra la legislazione dello Stato e le sue competenze, la direttiva europea e le competenze delle regioni; inoltre, a fronte della crescita di conflittualità tra Stato e regioni, credo che individui gli strumenti per cui materie concorrenti quali ambiente e caccia possano essere definite e possano trovare una via di collegamento tra Stato e regioni.

Ritengo che nel lavoro che abbiamo svolto in Commissione alcune asprezze presenti all'interno del decreto-legge proposto dal Governo siano state risolte e ritengo anche che le audizioni che ab-

biamo svolto, sempre in Commissione, siano state utili per compiere un buon lavoro. Certo, si tratta di un lavoro perfettibile in questa sede, ma che oggi tenta di costruire un percorso legislativo innovativo, nel senso che, a fronte della necessità di rispondere alle obiezioni che provengono, da una parte, dalla magistratura italiana, ma principalmente dalla Comunità europea, si tenta di dare alla materia indicazioni minime omogenee attraverso cui, successivamente, avviare un procedimento concertativo con le regioni per dare attuazione a tali misure minime.

Mi rendo conto che la materia è delicata, perché parlare di competenza specifica dell'ambiente da parte dello Stato è un conto ed attuarla rispetto alla questione delle competenze proprie delle regioni nei confronti della caccia è un altro.

Rispetto a tali questioni abbiamo significativamente modificato il decreto-legge approvato dal Governo ed abbiamo individuato un percorso in base al quale le regioni dovranno adottare i loro provvedimenti in modo da consentire, eventualmente, allo Stato un controllo ed un intervento rientranti nelle sue competenze, nel rispetto, quindi, delle funzioni proprie di ciascuno. Tutto questo dovrà essere attuato seguendo un procedimento originale — come già ho ricordato — che definisca tempi certi per l'approvazione delle deroghe da parte delle regioni e consenta allo Stato, di fronte a questi tempi certi, di aprire un eventuale procedimento di infrazione tale, nei suoi ritmi, da rendere efficace il proprio intervento. In questo senso si pone la *ratio* della novellazione che abbiamo effettuato degli articoli 3 e 4 del provvedimento e della loro unificazione.

Peraltro, ho già affermato in premessa che in questo decreto-legge non si ragiona soltanto riguardo alla caccia ma si tenta di regolamentare e normare in maniera efficace la materia delle zone di protezione speciale. Abbiamo ritenuto utili le indicazioni che provenivano dal decreto-legge, così come proposto dal Governo, rispetto ad altre questioni che, magari, hanno maggiore rilevanza e ricaduta di quelle che

sono state oggetto di polemica. Mi riferisco, ad esempio, all'attraversamento delle zone di protezione speciale da parte degli elettrodotti dei vari enti di gestione e distribuzione dell'energia del nostro paese, alla questione delle attività compatibili con tali zone di protezione speciale o al tema della presenza in esse di impianti di produzione di energia mediante fonti rinnovabili, in particolare di centrali eoliche. Insomma, di fronte ad una disciplina che tende a regolamentare ben quattro milioni di ettari di territorio del nostro paese mi sembra che il lavoro che è stato svolto sia nel senso del potenziamento della protezione della nostra fauna selvatica. Questo è un elemento rilevante che deve essere valorizzato e che deve essere il vero fine di tutto il provvedimento.

Ritengo che anche alcuni altri aspetti debbano essere segnalati in apertura del dibattito sul disegno di legge di conversione. Tra questi, il ruolo concorrente di alcuni istituti che forse, in base alla iniziale formulazione del decreto-legge, erano utilizzati in maniera forse troppo rigida da parte dello Stato. Mi riferisco, in particolare, al ruolo dell'Istituto nazionale per la fauna selvatica, che deve definire i pareri relativi al supporto scientifico nell'utilizzazione dello strumento delle deroghe. Vorrei sottolinearlo: questo è uno dei punti oggetto delle rimostranze svolte dalla Comunità europea nei confronti dello Stato italiano. Inizialmente, si riteneva che il parere rilasciato dall'istituto dovesse essere vincolante e obbligatorio ai fini della successiva normazione regionale. Già nel corso della relazione introduttiva in sede di Commissione avevo sottolineato come ciò creasse problemi, soprattutto a fronte della ormai costante giurisprudenza del nostro paese che è giunta a smantellare una impostazione del procedimento amministrativo in cui sia tollerabile che un istituto a carattere tecnico possa condizionare, con proprio parere vincolante, l'organo legislativo.

Ritengo che la soluzione che abbiamo dato, facendo diventare obbligatorio il parere dell'Istituto nazionale della fauna selvatica — parere che deve essere conside-

rato la base di partenza del provvedimento che la regione deve poi adottare successivamente — sia un buon lavoro risultato.

Da ultimo, vorrei intervenire sui pareri espressi dalle altre Commissioni. A tale proposito, riteniamo che, relativamente alle osservazioni in essi svolte, il lavoro emendativo dell'Assemblea potrà essere un utile ausilio per perfezionare il provvedimento.

Riguardo al parere favorevole condizionato espresso dalla XIV Commissione, vorrei segnalare ai deputati che abbiamo inteso recepirlo attraverso l'inserimento del contenuto della lettera *d*) del comma 1 dell'articolo 9 del testo originario del decreto-legge nel riformato articolo 5 dell'attuale decreto-legge, cioè definendo tra i criteri da utilizzare per la posticipazione del calendario venatorio i requisiti inizialmente previsti dall'articolo che la Commissione per le politiche dell'Unione europea ha ritenuto debba essere ripristinato nel decreto-legge medesimo. In tal modo abbiamo svolto un lavoro di accoglimento del parere della Commissione, che quindi deve essere ritenuto sostanzialmente assolto nelle sue prescrizioni.

Vorrei infine sottolineare che si tratta davvero di una materia complessa e in cui anche gli sfoghi sono talvolta forti. Avendo a cuore la finalità del decreto-legge, l'invito che mi sento di rivolgere a tutte le forze politiche è quello di portare a termine il procedimento legislativo. Ci rendiamo conto che si tratta di una materia delicata, che suscita grandi emozioni, ma ritengo che l'eventuale non perfezionamento del processo di approvazione del presente decreto-legge non segnerebbe la sconfitta di alcuno, ma lascerebbe in realtà la materia della regolamentazione delle zone di protezione speciale in un vuoto che porterebbe all'indebolimento delle istanze sia del mondo ambientalista che di quello venatorio.

Credo che il Parlamento a queste istanze debba invece rispondere positivamente e che vi sia ancora il tempo per eventuali miglioramenti del provvedimento all'esame, soprattutto in termini di coordinamento rispetto alla preesistente legge

n. 157 del 1992, ma che ciò non debba essere fatto con toni pregiudiziali tali per cui qualcuno possa ritenere di essere il tutore delle associazioni venatorie e qualcun altro quello del mondo ambientalista.

Ritengo invece che dobbiamo avere a cuore l'obiettivo della tutela e della salvaguardia della fauna selvatica, atteso che, anche attraverso l'adozione di questo provvedimento, si è inteso dichiarare che nelle zone in questione e nei dovuti modi anche l'attività venatoria è compatibile.

In tale contesto vi invito ad avere un atteggiamento costruttivo nel prosieguo dei lavori e vi ringrazio per l'attenzione (*Applausi dei deputati dei gruppi di Rifondazione Comunista-Sinistra Europea e de L'Ulivo — Congratulazioni*).

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il rappresentante del Governo.

GUIDO TAMPIERI, Sottosegretario di Stato per le politiche agricole, alimentari e forestali. Signor Presidente, anch'io convengo con il relatore: il decreto-legge non è contro la caccia, ma è per l'ambiente; non è stato fatto per punire, ma è stato pensato per legalizzare. La necessità e l'urgenza nascono da comportamenti istituzionali che hanno prodotto nel tempo una sentenza del Consiglio di Stato suscettibile di determinare la seguente situazione: all'apertura del calendario venatorio ordinario chiunque fosse stato colto a cacciare all'interno delle zone ZPS avrebbe potuto essere perseguito ai sensi del diritto penale. In questo paese, come tutti sappiamo, le zone ZPS non sono ancora tabellate, quindi l'intervento cercava di restituire la certezza del diritto in questi luoghi. Inoltre, cercava di rispondere alle procedure di infrazione reiteratamente avanzate da parte dell'Unione europea per il mancato rispetto delle proprie direttive e con questo cercava anche di scongiurare i conseguenti rischi connessi. Sto parlando, dunque, di comportamenti istituzionali e non di comportamenti di cittadini italiani che praticano la caccia. A questi abbiamo inteso dare risposta.

Il Governo, a nostro avviso, aveva il dovere di intervenire in una situazione

avente tali caratteristiche e penso che il risultato fondamentale sia stato ottenuto perché si sono attivati gli attori inerti nel rispetto delle normative istituzionali e si è prefigurato un percorso relazionale nel rapporto tra i diversi profili istituzionali suscettibile di offrire un grado di garanzia in materia di tutela dell'ambiente lungo le rotte della fauna più efficace di quello che il nostro paese ha conosciuto fino a questo momento.

Nel dibattito svoltosi in Commissione da parte dell'opposizione è stato ripetutamente posto l'accento sulla lesione dell'autonomia regionale nel governo di tali dinamiche. È su questo che vorrei soffermarmi brevemente perché rappresenta il cuore del ragionamento che abbiamo affrontato. Penso che il ricorso al principio dell'autonomia regionale in questa materia sia corretto, ma non risolutivo del problema e delle sue conseguenze. Fate mente locale: in una sola regione si possono governare efficacemente le dinamiche evolutive di una specie stanziale, ma è impossibile garantire un esito conforme alle esigenze di tutela richiamate dall'Unione europea se una o più regioni, le piccole regioni italiane, si sottraggono ad un'azione coordinata di governo della fauna migratoria e non stanziale. È un'ovvietà, ma probabilmente giova ribadirlo. Nessuna regione può determinare da sé, con certezza di risultato scientifico, se la piccola quantità del prelievo che si riserva entro i propri confini sia compatibile con la preservazione della popolazione migratrice. Dunque, la congruità delle decisioni di ciascuna regione è, con tutta evidenza, legata alle decisioni delle altre regioni. Il tanto o il poco, mai come in questo caso, sono relativi ed interdipendenti.

Il problema, dunque, può essere affrontato solo in un'ottica di sistema, in taluni casi perfino solo in un'ottica di sistema mediterraneo. Non è comprensibile, ad esempio, come l'Unione europea utilizzi un prelievo venatorio libero dello storno in tutti i paesi del bacino del Mediterraneo e non in Italia: si tratta di un'incongruità che andrà riparata in un senso o nell'altro, ma in ogni caso in un'ottica di sistema che

deve assumere tratti di assoluta omogeneità. Ripeto, deve essere affrontata in un'ottica di sistema e con una politica di sistema che, in quanto tale, non può che essere unitaria ed articolata.

La proposta del Governo cerca di dare, attraverso la compenetrazione di misure di salvaguardia minima nazionali e la regolamentazione intelligentemente adesiva delle diverse realtà, tale carattere sistemico alle proprie politiche. È un disegno che presuppone una visione scientifica di insieme e, contemporaneamente, presuppone il ricorso sistematico al principio di leale collaborazione cui fa costante richiamo, in genere vanamente, la Suprema Corte.

È stato avanzato il rilievo che l'Istituto nazionale della fauna selvatica non sarebbe in grado ora di garantire un sicuro presidio scientifico. Il legislatore non si può fermare a questa constatazione, ma si deve interrogare sulle ragioni che hanno fatto sì che questo fondamentale presidio terzo non sia all'altezza dei suoi compiti, in questo momento, e si deve fare carico dell'esigenza di rafforzare lo strumento fondamentale, in modo che il sistema nazionale italiano, e non solo i pezzi del subsistema regionale, siano in condizione di compiere le scelte più appropriate.

Dunque, il lavoro che è stato svolto felicemente, a giudizio del Governo, in Commissione e gli emendamenti apportati al decreto-legge rafforzano il principio di autonomia delle regioni. Credo che questa sia stata una cosa giusta. È una cosa giusta in sé, ai sensi della natura dell'ordinamento istituzionale di questo paese, ed è una cosa giusta in un'ottica di collaborazione istituzionale, che ritengo assolutamente indispensabile per affrontare ogni problema di natura sistemica. Non si dà la soluzione di alcun problema di tutela ambientale del nostro paese, al di fuori di una compenetrazione e collaborazione ispirata a principi di sussidiarietà tra Stato e regioni.

Voglio dire agli amici dell'opposizione: resta il fatto, generale e specifico, non completamente risolto, a mio avviso, nella forma proposta dal Governo, ma inaffron-

tato negli emendamenti che avete presentato, che, nell'applicazione delle direttive dell'Unione europea, autonomia e responsabilità frequentemente non coincidono in capo al medesimo soggetto. Qui c'è un punto di grande rilievo, perché le conseguenze delle inadempienze regionali ricadono sovente sui governi e sui cittadini italiani tutti, che si tratti di multe, di inquinamento dell'Adriatico, di quote latte o che si tratti, come nel caso di specie, di fringuelli.

Questo è il punto fondamentale: la risposta contenuta nel testo originario del decreto-legge si spingeva fino all'abrogazione delle leggi regionali inadempienti e metteva, dunque, con ciò in tensione l'assetto delle attribuzioni istituzionali. Credo che sia stato opportunamente corretto e a questo hanno concorso, almeno per quanto ci riguarda, anche i rilievi in questo senso prodotti dall'opposizione.

È risolto, in questa forma, il conflitto di cui si è parlato; non è peraltro risolto il problema, che resta in tutta la sua pregnanza. Che noi parliamo di questioni di caccia o di rispetto da parte delle regioni della direttiva « Nitrati », bisogna conformare il nostro ordinamento all'esigenza di avere questa coincidenza tra centro di decisione autonoma e centro di responsabilità relativamente alle conseguenze che se ne determinano.

Credo che sia stato fatto un buon lavoro e penso che questo testo definitivo ci consenta di raggiungere gli obiettivi veri che erano alla base di questo provvedimento, ovvero un rafforzamento della tutela dell'ambiente nel nostro paese nei punti più delicati e negli snodi più sensibili per la tutela della fauna, senza intendimenti punitivi nei confronti di chicchessia e, contemporaneamente, ponendo il nostro paese in condizione di rientrare, con questa risposta, dalle osservazioni e dalle procedure di infrazione avanzate dall'Unione europea.

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il deputato Bellotti. Ne ha facoltà.

LUCA BELLOTTI. Signor Presidente, onorevole sottosegretario, onorevoli colle-

ghi, prima di iniziare il mio intervento, tra l'altro piuttosto impegnativo e tecnico, ritengo doveroso, anche perché siamo nel corso della discussione generale, portare l'accento su quella che è stata la storia di questi anni, quando abbiamo affrontato i temi dell'attività venatoria.

Vorrei altresì ricordare che la legge 11 febbraio del 1992, n. 157, che è poi la base sulla quale nascono tutti i nostri ragionamenti, venne votata, a fine legislatura, in un periodo non particolarmente esaltante della storia del nostro paese, con Tangentopoli che stava manifestandosi man mano nella sua gravità.

Da allora, in tutte legislature, decine e decine sono state le proposte di modifica di tale legge presentate in Parlamento, addirittura dodici nella sola scorsa legislatura. E quando si sono affrontate queste tematiche sia da una parte sia dall'altra vi è stata una sorta di rispetto, sapendo bene che modificando quella norma si sarebbero « toccate » sensibilità importanti. A questo proposito, ricordo che nella scorsa legislatura si è giunti alla discussione in Assemblea di un provvedimento contenente modifiche di quella legge ma che poi, per evitare di creare scenari di rottura tra i vari schieramenti politici, si è deciso di non andare avanti. Oggi, invece, ci troviamo di fronte ad una sorta di provvedimento che, in un brevissimo periodo, vuole stravolgere e modificare tutto ciò che riguarda l'approccio al mondo venatorio. Non c'è, quindi, quel rispetto che nella scorsa legislatura noi abbiamo garantito. Rispetto, tra l'altro, che ci porta ad avere pregiudizi sull'impostazione del provvedimento in esame.

Il rappresentante del Governo poc'anzi ha annunciato che saranno apportate modifiche importanti nella direzione richiesta dalle regioni e presentati emendamenti che, di fatto, limitano il danno connesso, ad esempio, come diceva il relatore, alla nascita di nuove centrali eoliche. Tutto ciò ci induce a ritenere che questo disegno di legge di conversione non vada in direzione del mondo venatorio, ma rappresenti un'imposizione proveniente dal mondo ambientalista. Ma poiché ritengo che la

discussione sulle linee generali del provvedimento appartenga più alla parte di tecnica giuridica, rimando le considerazioni squisitamente politiche alle dichiarazioni di voto.

Quello in esame sembrerebbe apparentemente un semplice provvedimento di adeguamento dell'ordinamento italiano alla normativa europea. Si tratterebbe, quindi, di una serie di disposizioni che potremmo chiamare quasi di *routine*, almeno a giudicare dalla sua intestazione. Se poi invece scendiamo nel dettaglio, ci accorgiamo che il disegno di legge in esame è tutt'altra cosa. È qualcosa di diverso e, se vogliamo, di più pericoloso perché va ad incidere profondamente non soltanto in una materia, quella della caccia, che già nel passato ha subito continue restrizioni, ma anche nei rapporti che intercorrono tra Stato e regioni e, come tale, va ad incidere su quel Titolo V della Costituzione che proprio voi, colleghi della sinistra, avete approvato solo cinque anni fa.

Dopo questa premessa, che introduce sommariamente i temi che andrò a trattare in questo mio intervento, passo ad esaminare in profondità il provvedimento in questione. Non mi dilungherò neanche sull'uso spropositato dei decreti-legge, di cui il Governo in questa legislatura ha deciso di abusare. Comprendiamo il vostro imbarazzo nel presentarvi in Parlamento godendo di numeri risicati al Senato e di una varietà di posizioni alla Camera. Situazioni queste che innescano contraddizioni al vostro interno. Per voi è molto meglio sostituire al confronto e al dialogo, schietto e aperto, provvedimenti con uno scarso margine di discussione in modo che siano approvati il più in fretta possibile, senza un sufficiente approfondimento. Un modo questo poco serio di affrontare temi così delicati, come quelli inerenti all'attività venatoria. Cercherò pertanto, saltando queste considerazioni che ridestano una profonda preoccupazione, di esaminare le questioni di merito.

Come già indicavo precedentemente, il provvedimento in esame richiama alla mente problemi di costituzionalità. È vero

che in Commissione agricoltura è stato corretto in molti punti (se così non fosse stato, appena la legge fosse approdata davanti alla Corte costituzionale, a seguito del ricorso delle regioni, sarebbe stata immediatamente dichiarata incostituzionale), tuttavia, gli emendamenti accolti non vanno a sanare del tutto i conflitti aperti dall'invadenza dello Stato nelle materie di competenza regionale.

È imbarazzante, per certi versi, pensare che gli sbandieramenti e gli autori del federalismo all'italiana, che tanti problemi di conflitto di competenza ha prodotto in questi anni, ne rimangano vittime. Eppure, dovrete ben sapere che la caccia non viene inclusa nelle materie di competenza esclusiva statale e neppure in quelle concorrenti tra Stato e regioni. Veniva, invece, inserita nelle poche materie in cui le regioni potevano legiferare, nel rispetto della legge statale.

In effetti, credo che questo non vi sfugga e che citerete la lettera s) dell'articolo 117 della Costituzione in cui viene richiamata la tutela dell'ambiente e dell'ecosistema.

Altro motivo per cui è lecito pensare sospettaste del *vulnus* è il richiamo nella relazione del disegno di legge di conversione dello stesso articolo e delle sentenze della Corte costituzionale che impegnano lo Stato a predisporre standard minimi di tutela della fauna che consentano, peraltro, di rispettare gli impegni in capo all'Italia per la sua partecipazione all'Unione europea (sentenze n. 311 del 2003, nn. 391 e 393 del 2005 e n. 313 del 2006). Questo indizio suggerisce che il problema già vi fosse balenato alla mente.

A questo punto, tuttavia, serve una considerazione ovvero un paradosso che spetta a voi risolvere: o la caccia non è compresa nella lettera s) dell'articolo 117 (e in questo caso il Governo sta indebitamente invadendo un campo riservato alle regioni) oppure lo è. Anche se questo fosse vero, il decreto — è inutile che neghiate l'evidenza — non si limita a fissare standard minimi di tutela della fauna in modo da rispettare i vincoli in capo alla direttiva 79/409/CEE. Esso si struttura, invece, an-

che dopo le modifiche apportate in Commissione, pur se in modo più velato, in una sorta di manifesto ambientalista. Vediamo perché, esaminando nel dettaglio l'articolo.

Iniziamo con l'articolo 2, che enuncia l'oggetto del decreto: l'individuazione delle misure di conservazione necessarie a mantenere, in uno stato di conservazione soddisfacente, gli *habitat* e le specie per i quali il sito è stato individuato. Il programma per le ZSC è condivisibile (se ne parlerà successivamente) e lo sarebbe anche per le ZPS, se i contenuti degli articoli 3 e 4 lo consentissero.

All'articolo 3 la semplice lettura solleva perplessità circa l'adeguatezza, la proporzionalità e la differenziazione. Si tratta di principi irrinunciabili elaborati dalla giurisprudenza comunitaria, espressamente evocati dall'articolo 2, lettera c) della legge La Loggia, delle misure adottate rispetto agli obiettivi dell'articolo 4 della direttiva « Uccelli », che al paragrafo 1 recita: « Per le specie elencate nell'allegato I sono previste misure speciali di conservazione per quanto riguarda l'*habitat*, per garantire la sopravvivenza e la riproduzione di dette specie nella loro area di distribuzione ». Al paragrafo 4 recita: « Gli Stati membri adottano misure idonee a prevenire, nelle zone di protezione di cui ai paragrafi 1 e 2, l'inquinamento o il deterioramento degli *habitat*, nonché le perturbazioni dannose agli uccelli che abbiano conseguenze significative tenuto conto degli obiettivi del presente articolo ».

Il paradigma comunitario è chiaro: occorrono norme idonee ad assicurare il raggiungimento del fine declinato nell'articolo 4, vale a dire la protezione delle specie dell'allegato 1 mediante la conservazione degli *habitat* in cui vivono. I territori e le zone classificate ZPS non sono sottratte alla caccia a condizione che gli *habitat* non siano pregiudicati dall'esercizio venatorio e la caccia programmata in relazione ai singoli siti non danneggi gli *habitat*. Altri sono i fattori di inquinamento e di deterioramento, oltre che di perturbazione dannosi per gli uccelli selvatici. Poiché la direttiva, all'articolo 7,

stabilisce che possono essere oggetto di atti di caccia le specie elencate nell'allegato II, spetta al legislatore nazionale conciliare la tutela degli *habitat* delle specie dell'allegato I con il prelievo venatorio ammesso per le specie nell'allegato II, elencate nell'articolo 18 della legge n. 157 del 1992, distinte per periodi in relazione all'esigenza di tutela nei periodi di riproduzione e di immigrazione.

I divieti dell'articolo 3 hanno come punto di riferimento il paradigma appena evocato, per alcuno di questi aspetti anche sotto il profilo tecnico-scientifico. Ad esempio, il divieto di caccia nel mese di gennaio, con l'eccezione della caccia di selezione per gli ungulati e per quella da appostamento per due giornate prefissate la settimana, non pone problemi se non considerazioni riguardo alla differenziazione delle date di chiusura, a seconda delle specie. Quindi, per alcune specie la caccia dovrebbe essere anticipata mentre per altre ritardata, con l'effetto di dilatare notevolmente la stagione venatoria.

Un altro divieto è quello della lettera b) dell'articolo 3 di addestramento dei cani da caccia, con o senza sparo, prima della seconda domenica di settembre dopo la chiusura della stagione. Premesso che già ora l'addestramento dei cani cessa con la fine della stagione, quale ragione ne giustifica l'interdizione prima della seconda domenica di settembre, rispetto all'obiettivo della tutela degli *habitat*?

Vi è poi il divieto contenuto nella lettera d) di esercitare la caccia in deroga, ex articolo 9, lettera c), della direttiva « Uccelli ». La tutela degli *habitat* nelle ZPS è estranea alla disciplina della deroga ex articolo 9, lettera c), della direttiva « Uccelli » e non si comprende il motivo di vietarla per piccole quantità, qualora beninteso ve ne siano le condizioni ai sensi dell'articolo 19-bis.

Alla lettera f) dell'articolo 3 figura il divieto di ripopolamenti a scopo venatorio, con l'eccezione delle aziende faunistico-venatorie e dei ripopolamenti effettuati con la fauna selvatica proveniente dalla zona di ripopolamento e cattura. Il tema è delicato: i ripopolamenti con esemplari

di allevamento alleggeriscono la pressione venatoria sulle popolazioni di specie selvatica presenti sul territorio agro-silvo-pastorale.

La lettera *g*) comporta il divieto di discarica ed impianti di trattamento rifiuti; esso si presta innanzitutto all'obiezione di disomogeneità rispetto alla problematica faunistico-venatoria. Sarebbe infatti assai più appropriata una sua collocazione nel decreto legislativo Ronchi n. 22 del 1997. Il rilievo, tuttavia, conferma a suo modo un dato ricorrente nella tradizione legislativa e culturale italiana: la disciplina dell'esercizio venatorio assolve da sempre all'esigenza di tutela del patrimonio faunistico.

La lettera *h*) prevede il divieto di abbattere gli esemplari appartenenti alle specie « pernice bianca », « il combattente », « la moretta ». In un provvedimento finalizzato alla tutela degli *habitat* nelle ZPS e delle specie protette che in tali ambienti vivono non ha alcun senso vietare la caccia a queste tre specie appena nominate. Il divieto è collegato al decreto interministeriale di cui all'articolo 5 sulle tipologie ambientali. A margine del divieto si rileva che le tre specie non sono in pericolo di estinzione; tuttavia manca perfino il supporto di una giustificazione tecnico-scientifica. In particolare per la « pernice bianca » la gestione faunistica praticata nella zona Alpi, mediante censimenti e piani di prelievo, ha assicurato una sua presenza ottimale.

Anche gli ulteriori divieti dell'articolo 3 soddisfano esigenze di natura eterogenea come quelle precedenti e devono essere portate all'attenzione degli enti interessati. Infatti, vietare la realizzazione di elettrodotti aerei di alta e media tensione, di impianti di risalita e di piste da sci, la circolazione motorizzata fuoristrada e — al secondo comma — sospendere la realizzazione di centrali eoliche fino all'adozione di specifici piani di gestione per le ZPS, implica valutazioni che mal si conciliano con la specificità delle materie in esame. Ma così è e il decreto-legge in esame si rivela come uno strumento legislativo improprio rispetto alle materie trattate, an-

che esse possono interferire con la conservazione degli *habitat* delle ZPS. Gravi sono anche i pregiudizi verso le centrali eoliche, seppure — come riconosciamo — limitati, così com'è stato ridotto l'intervento dell'Istituto nazionale per la fauna selvatica, anche se il suo potere preventivo e successivo sugli atti regionali è comunque confermato in materia forte.

Il comma 3 dell'articolo 3, a proposito della messa in sicurezza degli elettrodotti e delle linee aeree ad alta e media tensione, rispetto al rischio di elettropulsione ed impatto, introduce obblighi impropri in un provvedimento come il decreto-legge in esame.

L'articolo 5, intitolato « criteri ornitologici e requisiti minimi », è particolarmente importante. Infatti, demandando al decreto del ministro dell'ambiente, di concerto con il ministro delle politiche agricole e con quello dei trasporti (per i profili di competenza), di intesa con la conferenza Stato regioni, l'individuazione entro 120 giorni delle specifiche tipologie ambientali di riferimento sulla base dei criteri ornitologici indicati nella direttiva « Uccelli » e delle esigenze ecologiche delle specie presenti, esso delega buona parte della materia alla potestà regolamentare dei due ministri, da espletare in un termine assai breve. Dunque, anche a questa fase e al decreto da emanare occorrerà fare attenzione per i profili tecnici.

L'articolo 6 introduce un criterio di prevalenza, nel senso che si applicano le norme del presente decreto se più restrittive delle misure introdotte dal decreto-legge rispetto a quelle in vigore nelle ZPS ricadenti nelle aree naturali protette o nelle aree marine protette.

Il criterio avrebbe un senso se le misure avessero carattere speciale rispetto alle esigenze di tutela degli *habitat*, ma non è così. Le misure appena esaminate sono divieti generalizzati e non mirati alle peculiarità delle ZPS. La norma appare tanto meno giustificata rispetto alle aree protette che, in quanto naturali, terrestri e marine, sono già dotate di misure finalizzate alla conservazione degli *habitat*.

L'articolo 7 modifica radicalmente l'articolo 19-*bis* della legge n. 157 del 1992, introdotto dalla legge n. 221 del 2002 senza che ve ne fosse la ragione. Il testo vigente, infatti, è stato apprezzato dalla Commissione, mentre la sentenza della Corte di giustizia dell'8 giugno del 2006, in causa C-60/05, ha segnalato l'esigenza di un controllo efficace effettuato tempestivamente.

La norma in esame va ben oltre, riscrivendo il comma 2 e stabilendo il carattere di provvedimenti eccezionali proprio delle deroghe; con ciò il decreto-legge mette in dubbio il ricorso alla deroga della lettera *c*) dell'articolo 9, per fini venatori (anche nel territorio agro-silvo-pastorale), secondo una risalente interpretazione minimalista. La sentenza citata, al contrario, parla espressamente di prelievo venatorio in deroga alle condizioni stabilite dall'articolo 9 della legge, con specifico riguardo alla « piccola quantità » della lettera *c*).

Anche la modifica del comma 3 è mirata a concentrare nell'Istituto nazionale per la fauna selvatica la competenza a formulare il parere di congruità, escludendo gli istituti regionali di pari dignità scientifica. Ferma restando la funzione dell'INFS, il parere di istituti regionali di comprovata serietà scientifica non è stato ritenuto adeguato dalla Commissione.

Il comma 4, infine, disciplina il potere sostitutivo del Governo nei confronti di provvedimenti in deroga posti in essere in violazione delle disposizioni della presente legge e della citata direttiva 79/409/CEE, ma lo fa evocando la disposizione dell'articolo 8, comma 4, della legge n. 131 del 2003, concernente il potere sostitutivo d'urgenza. La nuova disposizione semplifica il procedimento disciplinato dall'articolo 19-*bis* in conformità con la statuzione della Corte di giustizia, mantenendo nelle mani del Governo il potere di annullamento — suppongo — dei soli provvedimenti amministrativi, ma evoca anche il potere sostitutivo d'urgenza.

L'articolo 8, relativo all'intervento sostitutivo urgente, contiene una disposizione correlata a quella dell'articolo 7. Le regioni devono adeguare, entro 90 giorni,

il proprio ordinamento, abrogando o modificando le proprie leggi, le delibere, gli atti applicativi nonché i calendari nelle parti difformi dalle suddette disposizioni. Inoltre, tale articolo prevede che, in attesa di tale adeguamento e al fine di assicurare l'immediato rispetto dell'ordinamento comunitario, sono sospesi gli effetti delle deroghe adottate dalle regioni in difformità dalle richiamate disposizioni.

Tralasciando di considerare la prima parte della norma, che ha natura di diffida, si richiama l'opportunità del doveroso cambiamento effettuato dalla Commissione agricoltura. Quindi, il Governo non potrà con decreto-legge abrogare direttamente leggi o annullare atti regionali difformi. Onore al merito, dunque, per tale cambiamento, anche se a nostro avviso risulta insufficiente.

L'articolo 9 modifica in sette punti la legge n. 157 del 1992, inserendo nel corpo delle leggi testi desunti e talvolta la lettera della direttiva 79/409/CEE. Sono gli stessi testi che si leggono nell'avvio della procedura di infrazione della Commissione.

Ebbene, l'articolo 249 del TCE (già articolo 189 del Trattato di Roma) stabilisce che la direttiva vincola lo Stato membro cui è rivolta per quanto riguarda il risultato da raggiungere, salva restando la competenza degli organi nazionali in merito alla forma e ai mezzi. Quindi, lo Stato non deve recepire alla lettera la direttiva 79/409/CEE, ma attuarla attraverso proprie disposizioni.

È il caso della legge n. 157 del 1992, che ha trasfuso tali principi nella disciplina sostanziale dell'esercizio venatorio.

In sintesi, le modifiche della citata legge n. 157 introducono norme inutili o inapplicabili all'interno di un provvedimento di avanguardia, che appronta una tutela effettiva della fauna selvatica.

L'articolo 9-*bis*, introdotto nel corso dell'esame in sede referente in Commissione, permette, almeno per le regioni a statuto speciale e per le province autonome, che i danni prodotti dall'eccessiva invasività del decreto-legge in esame siano ridotti.

In conclusione, vorrei osservare che sono stati apportati cambiamenti opportuni, ma essi appaiono parziali ed appena sufficienti a porre al riparo il presente decreto dai più palesi vizi di incostituzionalità. Ciò, tuttavia, non è sufficiente. Il respingimento delle nostre proposte migliorative non fa altro che rafforzare i nostri dubbi sul decreto-legge in esame, nonché sulla reale volontà di dialogo della maggioranza. Non possiamo accettare queste norme, che penalizzano il mondo della caccia e le regioni ed ora, a testimonianza dell'originaria natura di « manifesto » integralista-ambientalista del provvedimento, non riscuotono neppure l'approvazione del mondo ecologista.

Il decreto-legge n. 251 del 2006 altro non è che l'espressione di un insieme raffazzonato di misure che, nate dall'estremismo del ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sono state adesso temperate, ma costituiscono, nel loro complesso, un provvedimento incoerente, che sorpassa abbondantemente i presupposti sulla base dei quali era dovere dello Stato vararlo.

Vorrei rilevare che una riforma della caccia non può essere formulata in questi termini: per tali motivi, o il decreto-legge in esame verrà migliorato, oppure preannuncio che ci opporremo, con tutte le nostre forze alla sua conversione in legge. Ciò per il bene dell'ambiente, per la preservazione dei diritti dei cittadini — i quali, ancora una volta, vengono calpestati dalla maggioranza — e per il bene del paese.

In conclusione, chiedo che la Presidenza autorizzi la pubblicazione in calce al resoconto della seduta odierna di considerazioni integrative del mio intervento.

PRESIDENTE. La Presidenza lo consente sulla base dei criteri costantemente seguiti.

È iscritta a parlare l'onorevole Francescato. Ne ha facoltà.

GRAZIA FRANCESCATO. Signor Presidente, colleghi, avete mai visto una peppola? Presumibilmente no; anzi, a parte noi ed i pochi intimi che si stanno occu-

pando di tale argomento questa mattina, c'è da scommettere che la stragrande maggioranza dei parlamentari e dei cittadini là fuori non sappia nemmeno cosa sia la peppola! Eppure, questo uccellino quasi sconosciuto, minimo, che pesa solo qualche decina di grammi — pensate: meno di una cartuccia! — serve ad introdurci nell'ambito di questioni che sono, invece, di gran peso. Esso può essere assunto come indicatore del livello di civiltà — ahimè, in questo caso dovrei dire di inciviltà — del nostro paese, poiché è il protagonista, assieme a tanti altri piccoli uccelli canori, di una storia di « ordinaria follia » a cui la conversione in legge del decreto-legge n. 251 del 2006 dovrebbe porre, finalmente, la parola « fine » (o, se così non fosse, almeno costituire un argine).

È un film dell'orrore — ma è anche molto una commedia all'italiana, in cui si ride per non piangere — che si ripete da decenni, per l'esattezza da quando è stata varata la direttiva comunitaria 79/409/CEE sulla conservazione degli uccelli selvatici.

Vorrei rilevare, onorevoli colleghi, che l'Italia è l'unico paese d'Europa dove ancora non si prende diletto ad ascoltare il canto dei piccoli uccelli selvatici o ad osservarli, ma ci si diverte a sparare loro! Quale gusto vi sia, per inciso, ad andarsene in giro carichi di armi e cartucce per fare la guerra ad un batuffolo di piume resta un mistero della psiche umana (comunque, siamo in un paese libero, e quindi ciò è consentito)!

L'Italia, signor Presidente e cari colleghi, ha violato, e continua a violare, questa normativa comunitaria, la quale, invece, è rigorosamente osservata negli altri paesi membri dell'Unione europea; anche se adesso ne fa parte anche Malta — e lì, quanto a sparare agli uccelli canori, non sono secondi a nessuno! —, in genere è rigorosamente applicata.

Come tutti sapete, la risposta a tale regime di semianarchia venatoria, vale a dire a questo *far west* delle doppiette, è stata ed è tuttora l'apertura di procedure di infrazione nei confronti del nostro paese. A tale riguardo, vi pregherei di

leggere la comunicazione della costituzione in mora dell'Italia, datata 10 aprile 2006 (alla quale, peraltro, il precedente Governo non si è degnato di dare risposta).

Tale comunicazione, infatti, costituisce un durissimo atto d'accusa nei nostri confronti, ed è stata firmata non da un verde estremista, o da un animalista esagitato, ma da un compassato, altissimo funzionario che risponde al nome di Karl von Kempis, del Segretariato generale della Commissione europea. Si tratta, in altri termini, di una di quelle persone abituate a pesare le parole con il bilancino.

Vi citerò, allora, solo alcune delle frasi che egli ha scritto riguardo alla pratica di adottare deroghe alla normativa comunitaria.

«È una pratica di durata più che pluriennale, conseguenza strutturale e persistente del sistema italiano di recepimento e di attuazione». Per quanto riguarda i controlli, egli afferma: «il sistema dei controlli, nei fatti, è talmente lento che, nel caso in cui le deroghe siano dichiarate illegittime, l'annullamento interviene di regola quando la deroga ha esaurito i suoi effetti e, di fatto, deve essere considerato inefficace». Sono parole di von Kempis, non della Francescato o di qualche Verde esagitato.

Quindi, la Commissione europea ci accusa di non avere dato ancora applicazione, in sostanza, ai primi 13 articoli della direttiva: scusate se è poco! Tale grave inadempienza è causata dalla mancata costituzione del regime di tutela delle ZPS (zone di protezione speciale della avifauna), esplicitamente previste dalla direttiva, nonché dal ricorso continuato al regime di deroga di caccia sulle specie protette da parte delle regioni. Come rileva chiaramente la procedura di infrazione, sono ben 12 le regioni che, con i loro atti, hanno recato violazioni all'articolo 9 della «direttiva uccelli», tradendo il concetto stesso di deroga, che significa misura eccezionale, e configurando, invece, il recupero di un vero e proprio regime di caccia all'avifauna tutelata dalle norme comunitarie.

Quindi, è evidente che il decreto-legge n. 251 del 2006, con tutte le sue lacune, tutte migliorabili, deve rappresentare la risposta dello Stato italiano all'Europa per l'adeguamento alla direttiva e si configura, quindi, come un atto dovuto. È un atto dovuto, una base minima da cui partire. Ciò non solo per colmare una lacuna grave nella politica ambientale comune e nella tutela della biodiversità, perché sapete bene che costituisce anche un primo passo verso il reale conseguimento della Rete Natura 2000, ma anche per evitare le pesanti conseguenze che si verificherebbero se la procedura di infrazione giungesse alla sua conclusione, vale a dire l'imposizione all'Italia di rilevanti multe, a danno di tutti i cittadini, come pure le ripercussioni nel settore dell'agricoltura per quanto riguarda l'erogazione di fondi per il Piano dello sviluppo rurale e per la politica agricola comune.

In particolare, il decreto presenta contenuti adeguati ai rilievi severi posti nel testo della procedura di infrazione. Parlo sempre del decreto nella versione originaria, che è quello che a noi sta a cuore. L'articolo 3 reca misure di conservazione inderogabile — ci piacerebbe che tale parola rimanesse — per le zone di protezione speciale e costituisce dunque un sistema omogeneo per le regioni, permettendo un livello minimo comune di tutela, in cui rientrano misure di parziale limitazione dell'attività venatoria. Si ricorda che, attualmente, la caccia nelle zone di protezione speciale è sospesa per effetto di una sentenza del Consiglio di Stato.

Alle zone di protezione speciale, che sono puntiformi, ossia proprio dei puntini sparsi per il nostro paese, è legata la sopravvivenza di molte specie di uccelli selvatici, il cui stato di conservazione è negativo. La direttiva definisce le ZPS come i territori più idonei, in numero e in superficie, alla conservazione delle specie minacciate di sparizione, di quelle che possono essere danneggiate da talune modifiche del loro *habitat* e delle specie rare, e analoghe misure debbono essere previste dagli Stati membri per le specie migratrici non menzionate nell'allegato 1.

La procedura di infrazione rileva inoltre la mancanza dei criteri ornitologici indicati nella direttiva rispetto alla normativa italiana, nonché la mancanza di misure di protezione anche per gli *habitat* esterni alle ZPS.

Particolarmente importanti si configurano gli articoli 7 e 8 del decreto in esame, tesi a ristabilire il rispetto dell'articolo 9 della direttiva sulle deroghe di caccia sulle specie protette. La procedura di infrazione citata punta la sua attenzione, in modo particolare, su questa materia, rilevando, come ho detto prima, in modo analitico, facendo tutta una serie di esempi, la non conformità alla direttiva dei ripetuti provvedimenti di ben 12 regioni italiane. Lo ripeto: ben 12 regioni.

L'articolo 7 del decreto, infine, ribadisce il carattere di autentica eccezionalità delle deroghe, stabilite per una durata non superiore ad un anno, nonché motivate specificamente, in mancanza di altre soluzioni soddisfacenti.

Un ruolo importante è affidato al parere scientifico dell'Istituto nazionale per la fauna selvatica. Su questo aspetto concordo, perché anche noi, in Commissione ambiente, lo abbiamo introdotto tra le osservazioni, al fine di far fronte ai nuovi ed impegnativi compiti derivanti dal decreto-legge in esame: è assolutamente importante ed urgente l'esigenza del potenziamento, in termini finanziari e di dotazione organica, di tale istituto, quale organo di consulenza scientifica del Governo e delle regioni.

Il decreto potrebbe essere ancora migliorato, dal nostro punto di vista. Per esempio, si potrebbe pensare all'estensione delle misure previste per le ZPS anche alle IBA (Importing Bird Area). Si potrebbe introdurre un sistema sanzionatorio specifico. Anche così, però, nella sua versione originaria — lo sottolineo —, questo decreto serve finalmente a garantire la tutela della nostra bistrattata avifauna e della nostra preziosa biodiversità. Ripeto: si tratta di un primo passo verso l'attuazione della Rete Natura 2000.

Ma pure chi non avesse a cuore, come noi verdi o come gli ambientalisti, la sorte

di peppole e fringuelli, anche se fortunatamente la sensibilità nei confronti degli animali è in crescita sia dentro che fuori dal Parlamento, anche chi non mettesse questo argomento in testa alla *hit parade* dei problemi chiave, anche queste persone dovrebbero riflettere sul fatto che, come ho detto prima, il mancato risanamento di questa situazione di infrazioni ci porterebbe ad incorrere in sanzioni pesantissime e in multe vertiginose. Vi ricordo che la regione Lazio, che è incorsa in questa procedura, avrebbe dovuto pagare 300 mila euro al giorno, una cifra pesantissima, e ha evitato questa multa soltanto grazie all'intervento del nostro assessore di allora Angelo Monelli.

Queste multe vertiginose significherebbero dissanguare ancor di più le nostre esangui finanze, che sono anch'esse in via di esaurimento.

Ma non basta. C'è un rischio finanziario ancora più grave, una spada di Damocle che ci pende sul capo. Si rischia infatti che si determini un grave ritardo nell'approvazione dei nuovi programmi di sviluppo rurale, relativi agli anni 2007-2013, e di conseguenza nell'avvio dell'erogazione dei finanziamenti per lo sviluppo rurale, che per l'Italia ammontano ad una cifra assai considerevole; stiamo parlando di 8, 3 miliardi di euro per 7 anni.

Vi ricordo che la tutela della biodiversità rappresenta uno dei temi strategici della nuova programmazione dello sviluppo rurale, per cui la Commissione europea potrebbe rifiutarsi di affrontare i negoziati sui programmi regionali, in assenza di interventi che superino i rilievi evidenziati nelle procedure di infrazione. Dal momento che i nuovi programmi dovrebbero applicarsi dal 10 gennaio 2007, il ritardo nella loro approvazione determinerebbe conseguenze molto pesanti in ordine all'erogazione e ai finanziamenti assegnati all'Italia, che, se il ritardo si prolungasse, potrebbero addirittura andare perduti. Il problema si pone non solo per i contributi relativi allo sviluppo rurale, ma anche per quelli ordinari connessi agli interventi di mercato, vale a dire al primo pilastro della PAC. È stata avviata una

procedura di penalizzazione finanziaria a carico della quota di finanziamenti, relativa al regime di condizionalità, che potrebbe portare ad una sanzione pari a circa l'1 per cento dell'importo complessivo dei finanziamenti per gli interventi di mercato.

Per tutti questi motivi è necessaria, urgente ed inderogabile la conversione di questo decreto, e vorremmo sottolineare il fatto che sarebbe importantissimo che venisse approvato nella sua stesura originaria.

Deve essere chiaro che noi Verdi e noi ambientalisti, che siano uniti su questo tema — mi dispiace per voi — ci batteremo contro qualunque tentativo di affossamento; penso sia alle pregiudiziali avanzate dal centrodestra, sia alle tentazioni di snaturamento che circolano in alcuni settori del centrosinistra, magari per venire incontro alle esigenze delle regioni, che però in questo caso, scusate, sono le imputate. È ovvio che la concertazione con le regioni è un « *must* », è sacrosanta, ma in questo caso non mi sembra opportuno mettere le volpi a guardia del pollaio! La concertazione è sacrosanta, ma essa non deve determinare uno stravolgimento del decreto.

Signor Presidente, signori colleghi, non possiamo più aspettare. Dobbiamo tornare realmente in Europa, per il bene della nostra fauna selvatica, del nostro patrimonio naturale, per il bene delle nostre tasche, delle nostre finanze, della nostra agricoltura e, *last but not least*, per ripristinare anche su questo versante lo Stato di diritto. Dobbiamo porre fine a questa storia di ordinaria inciviltà, ora, subito, adesso.

PRESIDENTE. È iscritta a parlare l'onorevole Servodio. Ne ha facoltà.

GIUSEPPINA SERVODIO. Presidente, desidero esprimere al relatore un sincero apprezzamento per il lavoro svolto sul provvedimento al nostro esame. Direi che la relazione del collega Sperandio esprime un approccio laico — una parola forse molto usata in questo periodo —, perché ci

consente un confronto politico che già da stamattina si è avviato e ci invita a superare posizioni un po' ideologiche su una materia che tutti riconosciamo essere complessa e delicata, sulla quale mi auguro nella prossima settimana ci sarà da parte di tutti una volontà unitaria per tenere insieme mondo ambientalista, mondo dell'agricoltura e mondo venatorio, al fine di evitare di giungere ad una contrapposizione, esasperando pregiudizi e non componendo sensibilità e interessi, perché il ruolo del Parlamento è quello di tentare la strada della composizione della sensibilità e degli interessi.

Sono ottimista: credo sia possibile tenere insieme i diversi interessi, se saremo in grado di definire e riaffermare (a tal fine, il provvedimento è stato modificato in Commissione) regole, luoghi, sedi di armonizzazione, di valorizzazione e di corresponsabilità istituzionale.

Tali interessi — lo ripeto — si possono ricomporre nel concreto governo del territorio. Come ha detto la collega Francescato, nel nostro paese si è fatta più matura e diffusa la condivisione di un comune denominatore, che comprende l'esigenza della qualità dell'ambiente naturale, il lavoro agricolo, i valori della ruralità, le tradizioni locali, l'esercizio della caccia compatibile.

In Commissione agricoltura si è sviluppato un approfondimento importante e, dal mio punto di vista, molto positivo, grazie anche alle numerose audizioni con associazioni, rappresentanti di movimenti, soggetti economici e, in modo particolare, con la Conferenza delle regioni e delle province autonome.

Le modifiche e le integrazioni al provvedimento proposte dai soggetti auditi in Commissione hanno trovato spazio. Vorrei dire al collega Bellotti che molte delle sue perplessità e critiche, forse, si possono riferire al testo originario del Governo, e non tanto al testo modificato dalla Commissione, che è stata in grado di recepire le proposte emendative dei soggetti auditi. Infatti, è verificabile come nel testo della Commissione vi siano state modifiche anche sostanziali — di cui credo il sottose-

gretario questa mattina abbia pubblicamente dato conto – condivise dal Governo, che ci ha accompagnato in questo difficile iter di esame del provvedimento.

Si tratta di modifiche anche sostanziali che depotenziano di fatto alcune critiche, anche aspre, che sono state avanzate da parte dei soggetti auditi.

Ciò dimostra la nostra disponibilità, un approccio laico del relatore ed un approccio sereno da parte della Commissione. A mio avviso, abbiamo migliorato il provvedimento – che era da migliorare – al fine di offrire al dibattito di questa Assemblea un contesto più chiaro e più condiviso dalle parti associative e, soprattutto, da parte delle regioni che, pur non essendo state ascoltate preventivamente, possono oggi rinvenire risposte concrete alle loro proposte. In modo particolare, faccio riferimento al documento presentato dalla Conferenza delle regioni che – lo ripeto – ha trovato piena accoglienza.

Desidero invitare i colleghi – speriamo di continuare questo confronto nel corso dell'esame degli emendamenti – a raccogliere e valorizzare il contenuto delle audizioni che si sono svolte. In quelle audizioni sono emerse sensibilità e approcci diversi, di cui dovrebbe tener conto ciascun soggetto titolato a far parte di questa assise, il Parlamento, che dovrebbe rappresentare l'unità del paese e la grande capacità di mettere assieme sensibilità diverse.

Credo che abbiamo il dovere di non attuare divaricazioni, di operare proprio in questa materia una mediazione – ha ragione la collega Francescato – non di basso profilo, ma una saggia, utile, sintesi di posizioni diverse.

Ritengo che lo sforzo compiuto dal relatore e dalla Commissione con la partecipazione del Governo oggi ci consenta di ragionare su un testo che può portarci ad una saggia ed utile scelta politica.

In merito al decreto-legge presentato dal Governo, la relazione del collega Sperandio e la gran parte degli interventi dei componenti della Commissione hanno espresso alcune perplessità. Le afferma-

zioni che il decreto-legge sia stato pensato dal Governo come un attentato all'attività venatoria sono veramente infondate e, forse, anche strumentali.

Vorrei ricordare – e qui mi rifaccio anche ad alcune precisazioni della collega Francescato – che la Rete Natura 2000, istituita con la direttiva europea, si compone di ambiti territoriali, cioè le zone di protezione speciale (ZPS). È vero che l'Unione europea non prevede il divieto di caccia all'interno di queste aree e a condizione di alcuni regimi. Ma cosa è avvenuto in questo paese, anche per responsabilità politiche precedenti e per corresponsabilità da parte dei governi regionali? Qual è la fotografia del nostro paese, oggi? È una fotografia di illegalità, a macchia di leopardo: c'è una situazione insostenibile in cui, accanto al non rispetto della qualità dell'ambiente, assistiamo anche al cattivo esercizio del diritto da parte dei cittadini; e mi riferisco ai cacciatori.

Di fatto, con questo provvedimento, stabiliamo con chiarezza che quel divieto – che peraltro la direttiva europea non indica – oggi viene meno. Tuttavia, vi sono regole, limiti, regimi che vanno rispettati. Noi abbiamo considerato, attraverso i minimi inderogabili, alcuni paletti che abbiamo posto e che gli emendamenti hanno rafforzato. Non è vero, collega Francescato, che questi emendamenti hanno indebolito il sistema: il cuore di quei limiti e di quei regimi è stato forse meglio coordinato e armonizzato all'interno del testo ma, di fatto, rimane tutta la portata del decreto, il quale, innanzitutto, non voleva operare una riforma della legge n. 157 del 1992 e parlare di caccia, bensì trattare di qualità dell'ambiente, rimanendo nell'ambito dei processi e del rispetto delle direttive europee. All'interno di tale quadro, gli emendamenti hanno inteso rivedere alcune piccole cose della citata legge n. 157 rispetto alla caccia.

L'aspetto di forte interesse è quello relativo alla disciplina delle aree della Rete Natura 2000 e all'uso anche agricolo delle stesse. In Commissione, noi abbiamo sottolineato anche questo aspetto e ci sono state alcune associazioni di categoria e del

mondo agricolo che ci hanno posto questa visione. Le ZPS sono nate anche per rilanciare la grande strategia dell'attività agricola, tant'è vero che quasi il 10 per cento della superficie agricola utilizzata nel nostro paese è situata proprio nella Rete Natura 2000.

Tali zone — lo ricordo — svolgono un ruolo importante per la promozione dello sviluppo sostenibile, delle zone rurali e dei prodotti agroalimentari, delle risorse turistiche, culturali ed economiche. Nelle zone di protezione speciale possono essere svolte molteplici attività (questo è l'*input* che dà la direttiva europea), quali il prelievo venatorio, purchè all'interno di un disegno — come sottolineava il sottosegretario Tampieri — sistemico: la Comunità europea non indica esclusività, ma afferma che all'interno di queste zone i soggetti interessati devono essere in grado di contemperare quello che serve allo sviluppo delle stesse. Questo è il cuore della questione: la Comunità europea, in questa materia, non pone divieti bensì indica nuove e diverse strategie. Credo che questo provvedimento abbia risposto alla mancanza di una strategia che ha la responsabilità non solo degli organi centrali, ma anche di molte regioni italiane.

In Commissione, si è fatta chiarezza, con questo decreto e con le modifiche ad esso apportate sul tema della caccia in deroga per specie protette dalla direttiva comunitaria e che, peraltro, sono ritenute dannose per l'agricoltura. Non abbiamo perso di vista — essendo la nostra la Commissione agricoltura — che tutto questo ragionamento era ed è dentro l'esigenza posta dall'intera Commissione di dare una svolta allo sviluppo agricolo del nostro paese. Le zone di protezione speciale, infatti, non riguardano solo attività di qualità ambientale, ma altresì attività economiche ed occupazionali.

Vogliamo mettere ordine: credo che l'urgenza che ha spinto il Governo ad adottare il decreto-legge risieda proprio nella necessità, e quindi nella volontà politica, di mettere ordine. Non è affatto vero che il provvedimento al nostro esame non affronta il tema dei danni all'agricol-

tura prodotti dalla fauna all'interno delle zone di protezione speciale: proprio i vincoli e le misure di conservazione inderogabili contenuti nel provvedimento, i requisiti minimi previsti, sono un passo importante.

Sembra che il provvedimento non sia sufficiente, né dal punto di vista ambientalista né dal punto di vista del mondo venatorio, né dal punto di vista del mondo agricolo. Ebbene, colleghi, premesso che noi tutti assumiamo ruoli istituzionali da tanto tempo, questo non è il sintomo di una valutazione — come dire? — superficiale del provvedimento? Se un provvedimento riesce a tenere insieme cose diverse, a fare in modo che soggetti portatori di sensibilità diverse si parlino, concordino, individuino come obiettivo comune la salvaguardia del nostro territorio e di tutto ciò che attiene ai diritti delle persone — perché questo è un problema anche di diritti —, esso va dentro l'obiettivo generale, che non può essere l'obiettivo di una parte politica, di uno schieramento, ma, come si diceva, di civiltà. Io credo che il provvedimento costituisca, appunto, un dato di crescita civile del nostro paese con riferimento alla materia della tutela ambientale.

L'iniziativa del Governo si è resa necessaria — ed era urgente — per assicurare la conformità dell'ordinamento italiano alla normativa comunitaria concernente la conservazione della fauna selvatica. Lo si è fatto assumendo misure di conservazione inderogabili ed uniformi nelle zone di protezione speciale sul territorio nazionale di cui alla direttiva. Si tratta di un doveroso passaggio normativo verso la tutela degli *habitat* e delle specie tutelate con la Rete Natura 2000.

Su questo punto, avendo riguardo alle argomentazioni contrarie addotte in Commissione ed anche in quest'aula da parte del collega Bellotti, debbo dire anche ai colleghi dell'opposizione che, se il Governo non avesse assunto questa iniziativa, avremmo appesantito, se non compromesso, una situazione di confusione, di illegalità, di contenziosi talmente diffusi da

pregiudicare lo stato di tutela dell'ambiente, dell'agricoltura e, direi, della stessa attività venatoria.

In questi giorni, ho letto con molto interesse il *dossier* predisposto dal dipartimento agricoltura del Servizio studi (i cui funzionari ringrazio, perché il documento è molto preciso e serio). In particolare, ho letto la scheda legislativa e tutti gli allegati relativi ai contenziosi (ricorsi ai TAR e al Consiglio di Stato). Ebbene, in questa materia, il contenzioso si è a tal punto moltiplicato da bloccare, di fatto, non soltanto tutte le iniziative finalizzate alla tutela dell'ambiente ma, direi al mondo venatorio, anche i diritti (che certamente non si vogliono disconoscere a tale mondo). Di fatto, in questi anni, la confusione legislativa, la deresponsabilizzazione e la mancata armonizzazione hanno causato una situazione di forte incertezza.

Il Governo — ringrazio, in modo particolare, il sottosegretario Tampieri, il quale è stato veramente molto paziente e collaborativo con la Commissione — ha dovuto fronteggiare, mediante il decreto-legge in esame, due situazioni oggettive, come ricordava il relatore: la nota sentenza del Consiglio di Stato e le procedure di infrazione, rispetto alle quali sono individuabili precise responsabilità.

Ritengo che in quest'aula non possiamo sottacere il fatto che vi sono state precise responsabilità politiche, che hanno determinato un intervento, che l'opposizione definisce scorretto perché si tratta di un decreto-legge. Tuttavia, se il Governo non avesse varato questo decreto-legge, forse l'Assemblea non si sarebbe neppure trovata a discutere, come è invece accaduto, del problema, anche nel tentativo di migliorare il provvedimento.

Le procedure di infrazione della Commissione europea, lo ricordava il relatore ma anche la collega Francescato, sono fondate perché interessano importanti profili della direttiva comunitaria. Su questo punto, il relatore l'ha sottolineato, l'infrazione comporta due conseguenze: non solo una condanna penale, ma anche un'incidenza sull'approvazione, che ormai è prossima, del piano di sviluppo rurale.

Ritengo che a questo paese non sia consentito perdere i numerosi finanziamenti previsti, proprio al fine di portare avanti quella strategia d'insieme, quel rilancio del nostro territorio a vantaggio dell'agricoltura e di tutte quelle attività economiche che auspichiamo e che potrebbero essere importanti, in vista di una ripresa non solo economica ma anche occupazionale.

Un'ultima riflessione: noi non possiamo alimentare una condizione di continue infrazioni rispetto alle direttive comunitarie. Dico ciò per ragioni politiche, di dignità, perché quando uno Stato decide di consegnare parte della propria sovranità ad un luogo diverso, quello comunitario, ritengo che dovremmo fare un salto di qualità (sappiamo infatti che le infrazioni interessano non solo questa materia ma anche tante altre materie) e fare in modo che il Parlamento italiano, con il concorso di tutti, maggioranza e opposizione, possa ridare dignità al paese, posto che le regole comunitarie condivise devono essere rispettate.

In Commissione abbiamo molto riflettuto su alcuni aspetti relativi ad un tema che è stato riproposto questa mattina dal collega Bellotti. Le prerogative e le competenze su questa materia, interessano contestualmente ambiente, agricoltura e prelievo venatorio. Guardiamo allora al quadro normativo istituzionale che, proprio su queste materie, si connota per una molteplicità di fonti, comunitarie, statali e regionali, materie concorrenti ed esclusive: questo è un tema reale.

Nel testo licenziato dalla Commissione — diciamolo chiaramente —, superando il *vulnus* evidenziato giustamente dalle regioni (e nella proposta di Governo, per quanto attiene al rilievo sul conflitto di interesse, nel testo originario), abbiamo riaffermato, concretamente, con gli emendamenti approvati, che il cuore regolativo è regionale: una bella espressione, signor sottosegretario, che lei ha pronunciato durante uno dei tanti incontri che abbiamo avuto in Commissione.

Il sistema di norme proposto è transitorio, per rispondere alla domanda su come condurre a regolarità una situazione

insostenibile, che vede regioni virtuose e meno virtuose e la Commissione europea riconoscere come interlocutore non le singole regioni, bensì lo Stato.

Su tali questioni, il documento presentato dalla Conferenza delle regioni può essere considerato un apporto qualificato. Ritengo che si debba fare una riflessione partendo, in primo luogo — lo diciamo con chiarezza —, dal presupposto che non vogliamo tornare indietro rispetto al processo di rafforzamento dei poteri normativi delle regioni: non vogliamo disattendere o disconoscere quella battaglia né quell'impegno politico nella revisione del Titolo V della Costituzione. Ciò deve essere chiaro, e lo ribadisco con grande precisione, forza e passione ai colleghi dell'opposizione.

Tuttavia, dobbiamo avviare, proprio perché le fonti normative, oggi, in molte materie sono anche di carattere comunitario, un percorso nuovo, originale, che consenta un dialogo costruttivo tra istituzioni. Dobbiamo scongiurare i pericoli di squilibri istituzionali, evitando tendenze che potrebbero contrastarsi in forza del principio, inderogabile, sancito dalla Costituzione, che assicura il carattere unitario della Repubblica, nonché dell'articolo 120, norma di salvaguardia riguardante il potere sostitutivo del Governo.

In Commissione abbiamo tenuto presenti questi profili, per cui oggi non si può sostenere che abbiamo disatteso o siamo stati invasivi come Stato, rispetto alle regioni; abbiamo invece trovato il giusto equilibrio, un punto di partenza dal quale dobbiamo procedere, perché abbiamo una visione sistemica di questi temi, di queste materie. In ogni caso — non voglio cimentarmi sul terreno istituzionale e costituzionale —, voglio rappresentare ai colleghi l'esigenza che ho avvertito partecipando in queste settimane alla discussione del provvedimento. Mi riferisco alla necessità di riflettere sulla costruzione di un sistema capace di essere collante unitario, armonizzatore ad un livello più elevato, in cui il sistema regionale è legittimato a pro-

muovere e a concorrere ad una visione armonica sulla natura, la biodiversità fondata sullo sviluppo sostenibile.

Credo che il provvedimento indichi un passo importante in tale direzione, proprio perché la materia oggetto dello stesso, di fatto, si presta a che il Parlamento — in maniera laica, nuova e con grande spirito riformista — affronti questi temi, evitando di cadere in una discussione ideologica che credo non serva a nessuno, né al mondo venatorio né al mondo ambientalista.

PRESIDENTE. È iscritto a parlare l'onorevole Valducci. Ne ha facoltà.

MARIO VALDUCCI. Signor Presidente, prima di addentrarmi nel merito, nel dettaglio, nell'articolato del provvedimento che oggi ci troviamo a discutere vorrei fare una breve premessa su due temi molto importanti — che purtroppo, troppo frequentemente, ci troviamo a discutere in questa legislatura — collegati ai provvedimenti che vengono presentati dal Governo, ovvero i decreti.

Anche questo provvedimento dimostra come non vi siano, in realtà, urgenze vere rispetto al dettato dell'articolo 77 della Costituzione, poiché anche le motivazioni addotte sia dal Governo sia dagli esponenti della maggioranza che mi hanno preceduto, relativamente alla necessità di far fronte ad un'infrazione europea, sono alquanto labili: sono, infatti, decine e decine i provvedimenti d'infrazione europea.

Il Governo e la maggioranza dovrebbero chiarirci una volta per tutte se l'Europa è un *totem* da perseguire e da riconoscere come modello utile per il nostro paese, oppure — come spesso fanno questo Governo e questa maggioranza — se usano le istituzioni a seconda della loro convenienza. Seguendo questa logica, infatti, l'Europa è conveniente quando parliamo d'infrazione nel settore venatorio, mentre è sconveniente, dà fastidio, quando ci richiama alla necessità di adottare nella prossima legge finanziaria gli strumenti necessari per il rilancio dello sviluppo nel nostro paese. La situazione dei conti pubblici, infatti, è quella che conosciamo tutti

e che deriva dalla politica un po' poco attenta agli stessi degli anni Ottanta. Quindi, non vedo alcuna motivazione a sostegno dell'utilizzo di un decreto.

In precedenza, qualcuno ha fatto riferimento anche all'aspetto monetario, poiché un'infrazione europea comporta un onere finanziario da parte dei conti pubblici, siano essi statali o regionali.

Anche su tale punto siamo di fronte ad un doppio comportamento da parte del Governo, perché quest'ultimo cancella autorizzazioni rilasciate dallo Stato e dalle regioni. Mi riferisco alle autorizzazioni rilasciate per i rigassificatori di Brindisi, alle autorizzazioni rilasciate per la riconversione della centrale di Civitavecchia ed a molte autorizzazioni, addirittura a gare concluse nel territorio nazionale per realizzare i termovalorizzatori, che vengono disconosciute e che comporteranno per le nostre istituzioni esborsi, se tale linea verrà mantenuta, di diverse centinaia di miliardi di euro nei confronti delle aziende che avevano vinto, in modo assolutamente legittimo, gare o avevano avuto autorizzazioni per la realizzazione di importanti infrastrutture che, a parole, tutti considerano fondamentali per il paese, ma poi nessuno effettivamente, nell'attuale maggioranza, persegue con efficacia.

Cosa dire, poi, dell'altro tema correlato con questo argomento? Il vero motivo dell'urgenza di questo provvedimento nasce dalla circostanza che nel nostro paese, come in quasi tutti gli altri paesi dell'Unione europea, iniziava la stagione venatoria e una parte, che noi ben conosciamo, che ha un atteggiamento fondamentalista ed integralista nei confronti di tutto ciò che il mondo venatorio italiano rappresenta, ha forzato la mano al Governo per varare un decreto-legge in vista dell'inizio della stagione venatoria. Si tratta di un provvedimento varato a ferragosto e che, quindi, ha in sé il DNA di una parte politica della maggioranza che è contro tutto il mondo venatorio.

Tale mondo non è solamente legato, al contrario di quanto si sostiene in maniera demagogica, all'abbattimento di questo o quel tipo di animale, che sicuramente

pone molti cittadini nella condizione di nutrire sentimenti favorevoli a tale tipo di animali, ma coinvolge un tessuto economico e produttivo che ha reso il nostro paese uno tra i *leader* più importanti — non solo in Europa, ma nel mondo — nel comparto dell'attività venatoria. Troppo spesso si dimenticano le migliaia e migliaia di persone coinvolte in detto mondo. Voglio altresì ricordare come l'attività venatoria rappresenti un tessuto economico produttivo importante anche in molti paesi dell'Unione europea: mi riferisco alla Scozia, al Regno Unito, alla Spagna, alla Francia, in cui tale settore è di grande importanza e rilevanza.

Cosa dire, ancora, dell'altro grande principio che, per anni ed anni, avete accusato noi di non rispettare, ossia la concertazione? Anch'esso è stato assolutamente disatteso. Era difficile, evidentemente, convocare tra il 10 ed il 15 agosto le varie associazioni interessate a questo provvedimento, siano esse del mondo agricolo o del mondo venatorio, o siano addirittura le regioni, che su questa materia hanno una competenza specifica — o dovrebbero averla, in base alla Costituzione italiana, quella Costituzione italiana, soprattutto il Titolo V della seconda parte, che, come ricordava chi mi ha preceduto, è stata da voi modificata nel 2001 — ed un'autonomia che sono assolutamente calpestate e disconosciute.

Ci avete un po' abituati a lanciare — o minacciare — la « bomba atomica »: è avvenuto anche per il cosiddetto decreto Visco-Bersani; mi riferisco al settore immobiliare — un settore sicuramente importante della nostra economia — che avevate distrutto, facendo in seguito « marcia indietro ». È un po' ciò che, in parte, già è iniziato ad avvenire nel corso del dibattito in Commissione su questo provvedimento, che sicuramente necessita di ulteriori cambiamenti anche nel dibattito e con le votazioni che si terranno in quest'aula nei prossimi giorni e nelle prossime settimane.

Perché dico questo? Perché anche in questo provvedimento voi avevate previsto norme in assoluto contrasto non solo con

la Costituzione, ma con qualsiasi nozione giuridica elementare. Addirittura, nell'articolo 4 avevate inserito, e poi soppresso, la possibilità per il Governo di cancellare le leggi regionali. È assolutamente non comprensibile come un Governo ragionevole possa inserire una simile norma in un decreto-legge. Vi abbiamo apportato già una prima modifica e credo che sia necessaria una ulteriore variazione. Penso, infatti, che potremmo magari prevedere in quali casi è ritenuto inefficace un provvedimento emanato da una regione, poiché il termine « inefficace » può essere interpretato in modo elastico e molto variegato. Sappiamo benissimo che il riferimento di questa normativa, nell'ambito dell'Unione europea, è alla direttiva n. 409 del 1979. Quindi, sicuramente potremmo fare riferimento ai casi in cui una legge regionale è in contrasto con la direttiva europea, magari citando gli articoli della medesima direttiva coinvolti. Noi riteniamo che anche a questo riguardo il termine « inefficace » sia assolutamente incongruo e, quindi, anche quanto alla materia della concertazione, oltre che sulla costituzionalità del provvedimento, abbiamo moltissimi dubbi.

Per quanto riguarda l'analisi del suo contenuto, riteniamo che questo provvedimento, volto all'adeguamento della normativa interna alla direttiva n. 409 del 1979 in materia di conservazione della fauna selvatica, abbia un intento assai dubbio — come in precedenza ho cercato di sottolineare — e, cioè, quello di fornire risposte alle procedure di infrazione avviate dalle istituzioni comunitarie nei confronti dell'Italia, nonché di ripristinare un quadro normativo coerente per l'attività venatoria. In realtà, il decreto-legge contiene, sotto l'aspetto normativo, una serie di disposizioni fortemente limitative e penalizzanti, con evidenti riflessi economici e sociali, dal momento che tale attività è assai diffusa nel paese e legata alla stessa conservazione dell'ambiente del territorio. Al contrario, dal provvedimento del Governo si evince un sentimento anti venatorio profondo, che nulla ha a che fare con l'adeguamento alla normativa europea.

Il decreto-legge in esame rappresenta, certamente, il primo di una serie di prezzi che questo Governo dovrà pagare a quelle forze politiche estremiste e fondamentaliste — quali i Verdi e i fondamentalisti radicali — che, con la loro visione proibizionistica, sono contrari a qualsiasi iniziativa tesa alla modernizzazione del nostro paese e che causeranno gravi danni anche al mondo agricolo e venatorio, al turismo invernale e allo sviluppo economico del nostro paese.

Le normative precedenti definivano chiaramente le competenze per l'adozione di misure volte alla tutela e conservazione della fauna selvatica e dell'attività venatoria, identificando nelle regioni i soggetti competenti a disciplinarne il contenuto e lasciando allo Stato il compito di adottare le sole linee guida. Diversamente, il provvedimento in esame stravolge completamente tale modello normativo, avocando allo Stato il potere di adottare le misure di conservazione e attribuendo al Ministero dell'ambiente i poteri che, secondo il nostro assetto istituzionale, dovrebbero essere demandati alle regioni e alle province autonome di Trento e Bolzano.

Per tali precise regioni, il decreto-legge presenta diversi profili di incostituzionalità. Ho già ricordato quelli relativi alla urgenza *ex* articolo 77 della Costituzione, che derivano dalla considerazione che le norme contenute nel provvedimento non fronteggiano alcuna emergenza e avrebbero potuto e dovuto essere inserite, più opportunamente, in un disegno di legge. Inoltre, l'articolo 8, che reca un intervento sostitutivo statale rispetto a leggi e atti regionali — che ricordavo con il termine « inefficaci » — presenta gravi profili di incostituzionalità, dato che il Governo è titolare soltanto del potere di annullare, in ogni tempo, gli atti illegittimi per i profili amministrativi ma non, certamente, per fattispecie normative quali sono le leggi regionali. Neppure la modifica apportata in sede di Commissione a questa norma palesemente illegittima risolve compiutamente l'attitudine del Governo a muoversi in maniera un po' elefantiaca in argomenti che sicuramente sono molto delicati.

Le proposte emendative, presentate da Forza Italia e dalla Casa delle libertà nel corso dell'esame presso la Commissione agricoltura, hanno determinato una sia pur parziale marcia indietro da parte del Governo su alcuni aspetti di questo provvedimento, dimostrando come la confusione politica e legislativa regni sovrana all'interno della variopinta compagine governativa. È un passo indietro, quindi, che desta forti perplessità in ordine alla correttezza istituzionale dei meccanismi di esercizio del potere sostitutivo dello Stato nei riguardi delle regioni, palesemente private di ogni libertà di decisione in materia. Non si comprende, infatti, come la normativa possa stabilire in modo indistinto e generico le limitazioni del prelievo venatorio.

Considerando da vicino il contenuto del decreto-legge, risulta evidente come, dall'impianto normativo nel suo complesso, sorgano inevitabili conflitti di competenze legislative fra lo Stato e le regioni, che mettono fortemente in discussione la correttezza dei rapporti tra le istituzioni, con la prospettiva di un incremento di contenzioso presso la Corte costituzionale. Voglio qui ricordare come le ZPS, cioè le zone di protezione speciale, non siano state definite da tutte le regioni, e quindi il contenuto dell'intero decreto-legge risulterà difficilmente applicabile.

È un provvedimento imposto senza alcuna attività di concertazione con le parti interessate, come le associazioni delle attività legate alla caccia e quelle per le energie alternative hanno in diverse occasioni lamentato (una concertazione avrebbe invece reso possibile affrontare insieme e risolvere almeno i problemi inerenti al patrimonio faunistico e ambientale).

Ciò che ulteriormente lascia perplessi e preoccupati è l'impostazione normativa del provvedimento, che affronta contemporaneamente argomenti quali la caccia, l'agricoltura, l'ambiente e l'energia, che, al contrario, andrebbero trattati separatamente, sebbene la stessa maggioranza si sia resa conto, nel corso dell'esame presso la Commissione attività produttive, della

necessità di salvaguardare la realizzazione degli elettrodotti, degli impianti eolici e delle piste da sci, considerando tali materie concettualmente estranee al provvedimento in oggetto.

Era incomprensibile, infatti, la collocazione in un provvedimento in materia di caccia dell'articolo 4 che avrebbe potuto e dovuto trovare una più consona sistemazione nell'ambito di un provvedimento separato. La sua soppressione, avvenuta a seguito degli emendamenti presentati anche dall'opposizione, dimostra la superficialità con cui importanti materie, in campo energetico e di infrastrutture legate al turismo, siano affrontate da questo Governo, ricattato da alcune parti della propria maggioranza. Senza la soppressione dell'articolo 4 si sarebbero approvate una serie di misure fortemente limitative e dannose sul piano economico e sociale. Il divieto della realizzazione di elettrodotti aerei di alta e media tensione, unitamente al divieto di realizzazione di nuovi impianti di risalita di piste di sci, il blocco delle centrali eoliche, così tanto sostenute dai Verdi ed ora — chissà perché — avverse, avrebbero avuto ripercussioni negative per il potenziamento della nostra rete nazionale di distribuzione di energia elettrica; mentre le limitazioni alla costruzione di nuovi impianti di risalita e nuove piste di sci avrebbero penalizzato lo sviluppo del turismo invernale.

Tali restrizioni non sono state del tutto eliminate, ma solo attenuate, e noi ci riserviamo, nel corso del dibattito in aula, di eliminarle del tutto, perché non è accettabile che, nell'ambito di un provvedimento sulla caccia, vengano inserite norme del tutto eterogenee che penalizzano aspetti essenziali dell'economia del paese, quali la produzione e la distribuzione dell'energia elettrica e gli impianti sciistici essenziali per il turismo invernale, a sua volta fondamentale per lo sviluppo economico delle zone di montagna.

È bene sottolineare come l'attuale maggioranza non abbia ancora compreso che l'attività venatoria non riguarda solo i cacciatori, ma anche un gran numero di

aziende e di lavoratori, la cui posizione è messa fortemente a rischio dalle disposizioni del provvedimento.

Vorrei qui ricordare come nel nostro paese si siano svolti ben tre referendum, che tendevano all'abolizione dell'attività venatoria, referendum che sono per ben tre volte falliti.

In definitiva, il decreto-legge in discussione contiene un insieme di norme incostituzionali di chiaro stampo antivenatorio, che non dimostrano assolutamente una doverosa equità tra la salvaguardia dell'ambiente e le aspettative delle associazioni venatorie.

Ci troviamo di fronte, come detto, al solito estremismo ambientalista a cui il ministro dell'ambiente ci ha abituato su temi importanti quali ambiente e l'energia. Le polemiche recentissime sulla validità degli impianti dei rigassificatori con il ministro dello sviluppo economico confermano nuovamente l'incompatibilità tra alcune parti politiche che sostengono l'attuale maggioranza e le esigenze di sviluppo di una moderna economia.

Si tratta di un decreto-legge che interviene in modo unilaterale ed ingiustificatamente pregiudizievole nei riguardi della caccia. Si parla molto in questi giorni dell'importanza di politiche multilaterali: in questo caso il Governo ha applicato una politica assolutamente unilaterale. Non tiene conto del fatto che essa rappresenta un elemento culturale e sociale che è parte della storia e delle tradizioni del nostro paese.

Tale provvedimento, se convertito, seppure con le modifiche già apportate, avrà ripercussioni negative sotto il profilo economico e sociale, che non tarderanno ad emergere in tutta la loro gravità. Questo decreto-legge è, infatti, ad uso e consumo di un ecologismo integralista che, pregiudizialmente, vorrebbe cancellare la caccia e centralizzare il sistema della gestione ambientale per impedire che qualsiasi atto possa discostarsi dal suo fanatismo. Il suo impianto normativo è chiaramente incostituzionale, come ha indirettamente confermato lo stesso Comitato per la legislazione. Sarebbe stato interessante, infatti,

capire come misure restrittive che riguardano funivie, centrali eoliche ed elettrodotti, peraltro non richieste dall'Europa, possano riguardare la tutela della fauna.

Per tali motivazioni, il gruppo di Forza Italia non può che esprimere in maniera convinta un voto negativo all'attuale articolato del provvedimento, che risulta pasticciato ed incostituzionale.

PRESIDENTE. È iscritto a parlare l'onorevole Fugatti. Ne ha facoltà.

MAURIZIO FUGATTI. Signor Presidente, onorevoli colleghi, forse qualcuno cercava ancora spiegazioni ed aveva dubbi sulle motivazioni che spingono questo Governo ad utilizzare con frequenza, ed a volte senza necessità, la decretazione d'urgenza: dalla discussione che si sta svolgendo in questa sede e da quella svoltasi in Commissione il motivo appare chiaramente. Questo Governo non trova l'accordo su nulla: la maggioranza è variegata, composita, fatta da estremi del tutto diversi, per cui è costretto, se vuole dire al paese che qualcosa sta facendo, a ricorrere alla decretazione d'urgenza. Ricorre alla decretazione d'urgenza adottando provvedimenti pasticciati come questo, per poi cercare di mettere « pezze » strada facendo agli errori compiuti.

È un film già visto: lo abbiamo già visto quest'estate quando su altri decreti-legge (mi riferisco, in particolare, al decreto Bersani) tutte le categorie interessate sono scese in piazza. Anche in questo caso le categorie interessate sono scese in piazza: avete costretto i cacciatori a venire a Roma a protestare nel bel mezzo dell'estate perché non li avevate minimamente ascoltati.

In campagna elettorale ci avevate raccontato di un paese nuovo che ascolta le categorie interessate, ascolta la popolazione, ascolta le istanze e le problematiche che vengono dal territorio. Invece, dalla mattina alla sera, adottate provvedimenti che riguardano quelle categorie e le regioni, e non le avete minimamente ascoltate, contraddicendo tutto quanto avete detto in campagna elettorale. Abbiamo

visto scendere in piazza i tassisti, abbiamo visto scendere in piazza i farmacisti, abbiamo visto scendere in piazza gli avvocati: adesso sono scesi in piazza i cacciatori. Le regioni sono venute in Commissione a dire che qualcosa non andava perché anche loro non erano state ascoltate.

Avete contraddetto — ripeto — tutto quanto avevate detto in campagna elettorale, quando erano gli altri che non facevano la concertazione, termine di cui vi riempite la bocca quando vi fa comodo, per poi essere costretti a varare questi decreti-legge. Infatti, se doveste provare a legiferare attraverso un disegno di legge trovando un accordo al vostro interno, non ci riuscireste mai. Quindi, per far credere al paese che qualcosa state facendo, adottate questi decreti-legge. Poi ci troviamo in aula a cercare di mettere « pezze » qua e là, come è già avvenuto con altri provvedimenti, agli errori che avete fatto e che state facendo.

Ciò è dovuto alla totale diversità di vedute che c'è all'interno della vostra maggioranza e che è stata manifestata anche in questa discussione. Abbiamo sentito prima l'onorevole Francescato dire che vi sono tentazioni di svuotamento del provvedimento anche all'interno del centrosinistra, non solo all'interno delle categorie interessate e non solo da parte dell'opposizione.

Abbiamo sentito e letto critiche velate da parte di esponenti della maggioranza su questo provvedimento, perché qualcosa di certo non va. Siete riusciti a fare un provvedimento che, al momento, non mette d'accordo nessuno, nemmeno le vostre associazioni ambientaliste amiche, che ieri abbiamo sentito muovere le loro critiche e, di certo, nemmeno i cacciatori, nei riguardi dei quali avete una visione dogmatica. Voi ritenete che l'uomo cacciatore sia una persona da colpire e non riconoscete la capacità dei cacciatori, che è quella della tutela del territorio e dell'ambiente. La vostra è una visione dogmatica: l'uomo cacciatore va colpito solo perché è cacciatore.

La Lega, invece, che è, come è sempre stata, dalla parte dei cacciatori — lo ha già

dimostrato con i provvedimenti nelle precedenti legislature, anche quando era al Governo —, crede che i cacciatori abbiano una funzione importante e che ciò che deve essere fatto è lasciarli andare tranquillamente a cacciare anche la domenica, senza avere visioni, ripeto, dogmatiche, per cui l'uomo cacciatore appartiene ad una categoria da colpire.

Avete costretto i cacciatori a scendere in piazza in piena estate — magari, avevano qualcos'altro da fare —, come i sindacati, che oggi non scendono in piazza perché sono vostri amici. Tutte le categorie che andate a colpire stanno scendendo in piazza e ciò avviene perché non siete in grado di governare e di fare leggi su cui si registri un accordo al vostro interno, per cui siete costretti ad adottarle dalla mattina alla sera, creando confusione.

In Commissione agricoltura, il nostro gruppo ha già espresso un giudizio fortemente negativo sul decreto-legge in esame che, ancora una volta, interviene su problematiche di interesse trasversale, senza preventivamente avviare le opportune concertazioni con i soggetti e le associazioni interessate.

Lo strumento scelto dal Governo per bloccare gli effetti delle procedure di infrazione aperte dalla Commissione è stato da più parti giudicato inopportuno, rispetto alle questioni in esso trattate, per quanto riguarda sia il merito che il metodo. Ciò è emerso chiaramente nelle audizioni svolte nell'ambito dell'esame del provvedimento in sede referente.

Tutte le regioni, sia di centrodestra, sia di centrosinistra, hanno contestato il decreto-legge, preannunciando l'eventuale intenzione di ricorrere alla Corte costituzionale. Nonostante la Commissione agricoltura abbia cercato di correggere alcuni punti focali del provvedimento per evitare gli annunciati contenziosi delle regioni, il nostro gruppo non ritiene che il testo arrivato in aula possa ovviare alla serie di problematiche da più parti segnalate e conciliare le esigenze dei soggetti coinvolti.

Il provvedimento affronta in un'unica occasione temi quali la caccia, l'agricoltura, l'ambiente e l'energia, mentre si

tratta di materie che meriterebbero una trattazione separata. Ciò rende ancora più difficile la risoluzione dei profili di criticità, evidenziati nel contenzioso comunitario, allontana l'obiettivo primario annunciato dal Governo e lascia intravedere nuovi scontri tra i cacciatori e, magari, tra gli agricoltori. Il decreto-legge trova le sue motivazioni nella necessità di bloccare gli effetti di varie procedure di infrazione aperte dalla Commissione europea. Secondo il nostro gruppo, il Governo doveva limitare il suo intervento alla fissazione di un termine alle regioni per l'adeguamento della propria normativa. Tuttavia, le norme previste dal Governo si inseriscono pesantemente nelle prerogative regionali, provocando evidenti conflitti di competenza.

La Lega Nord è sempre stata favorevole al massimo decentramento possibile delle competenze in materia di caccia, tanto è vero che è stata la più sollecita promotrice della legge sulla caccia in deroga; invece, con il presente decreto-legge, il problema della cosiddetta caccia in deroga torna di attualità, a quasi quattro anni dall'approvazione della legge n. 221 del 2002, che, grazie soprattutto all'azione della Lega Nord, sembrava aver posto fine ad una questione che si protraeva da ben tre legislature.

Durante l'esame del provvedimento in Commissione, il nostro gruppo ha già avuto modo di esprimere la propria posizione in tema di caccia. Secondo noi, il Governo ha utilizzato le procedure di infrazione in essere come pretesto per proporre norme chiaramente sbilanciate su posizioni evidentemente non imparziali in materia di caccia. Se il Governo avesse seguito un approccio più serio e meno fazioso di quello che ha deciso di adottare, non avrebbe dovuto — come, invece, ha fatto — smantellare le norme sulla caccia in deroga, né avrebbe dovuto — come ancora ha fatto — intervenire in modo restrittivo su altre parti della legge n. 157 del 1992.

Peraltro, la maggior parte delle disposizioni contenute nel decreto-legge non sono di immediata applicazione ma ri-

mandano a successivi decreti ministeriali l'effettiva attuazione. Ciò, oltre a far apparire illegittimo il ricorso ad un decreto-legge, evidenzia che l'obiettivo del presente decreto altro non è che quello di un intervento ideologico anti-caccia.

Il nostro gruppo, con gli emendamenti presentati in Commissione e che riproporrà in Assemblea, ha dimostrato di essere dalla parte dei cacciatori, contro le restrizioni imposte dal Governo. Infatti, nonostante i tentativi di migliorare il testo in Commissione, riteniamo particolarmente restrittive le modifiche introdotte alle precedenti norme in materia di deroghe che, per effetto di quanto previsto dal presente decreto, sono, di fatto, cancellate. Così, l'esercizio delle deroghe, ancorché previsto dall'ordinamento comunitario, diviene un fatto straordinario, da valutare caso per caso e, in sostanza, pressoché impossibile da porre in pratica.

Il nostro gruppo sosterrà anche in Assemblea la sua posizione contraria al decreto-legge in esame, che evidenzia un atteggiamento, lo ripeto, ideologico della maggioranza sul tema della caccia, andando contro le radici culturali e storiche dei nostri territori padani e della nostra gente. E andando contro, a nostro modo di vedere, anche la funzione importante svolta dai cacciatori, che è quella di tutelare e salvaguardare l'ambiente e, quindi, il territorio, che con tale provvedimento non viene per nulla riconosciuta.

PRESIDENTE. È iscritto a parlare l'onorevole Mellano. Ne ha facoltà.

BRUNO MELLANO. Signor Presidente, onorevoli colleghi, a nome del gruppo della Rosa nel Pugno, di cui sono rappresentante in Commissione agricoltura, intendo svolgere alcune considerazioni. Prenderò spunto dall'importante decreto-legge emanato dal Governo Prodi all'inizio di agosto. Importante, a mio avviso, per diverse ragioni.

Innanzitutto, perché tale provvedimento è sembrato essere, per come è nato in seno al Consiglio dei ministri, innovativo ed alternativo alla gestione decennale

della questione caccia in Italia. Sull'onda di un'emergenza, di un'esigenza esterna al mondo politico e delle paventate sanzioni europee e delle sentenze del Consiglio di Stato, il Governo ha deciso di affrontare un tema delicato, sensibile, difficile e spinoso. Ed ha deciso di affrontarlo con un provvedimento complessivo e, ripeto, innovativo ed alternativo alla gestione precedente.

Il sottosegretario Tampieri, intervenuto in questi giorni molte volte in Commissione agricoltura, ha ammesso che tale provvedimento, nato sull'onda di una necessità, non è stato corredato, nella fase di elaborazione e di scrittura, da una concertazione che adesso viene richiamata da tanti colleghi, in particolare dell'opposizione, che sicuramente dello strumento concertativo non hanno mai fatto largo uso. Il rappresentante del Governo ha difeso, a mio avviso in modo convincente, questo atteggiamento, giustificandolo con la particolarità del tema in discussione. La caccia, infatti, non è, per le tante sensibilità e per le tante vicende che ha vissuto la politica italiana su questo tema, una questione concertabile. Credo, pertanto, che il Governo abbia fatto bene a decidere, assumendosene la responsabilità, di scrivere un apposito provvedimento.

Come ho detto, quello della caccia è un tema difficilmente assoggettabile a concertazione. E di ciò ne abbiamo avuto la conferma nei giorni scorsi in Commissione. Le lunghe e numerose audizioni svolte su questa tematica hanno dato una rappresentazione di un panorama complessivo di un'Italia che su questo tema, gestione e tutela dell'ambiente e, al suo interno, la regolamentazione del prelievo venatorio, storicamente si divide fra una larghissima maggioranza favorevole ad una più estesa tutela del territorio ed una ristretta minoranza, legittimamente, lecitamente ed ottimamente organizzata in *lobby* di pressione (quella delle associazioni venatorie), che ha fatto sentire, anche in questo caso, in modo molto forte e pesante la propria voce.

Da radicale e da rappresentante del gruppo della Rosa nel Pugno, non ho

paura del confronto, anzi credo che il sale del dibattito politico sia proprio il confronto ed, eventualmente, anche lo scontro. Ritengo pertanto che, di fronte alle velate minacce, richiamate in questa Assemblea e più volte in Commissione, di masse che scendono su Roma per manifestare opinioni contrapposte rispetto a quelle proprie di questo provvedimento, non si debba avere paura, ma, anzi, si debba auspicare che il dibattito politico possa liberamente svolgersi anche con manifestazioni di piazza, con cartelli, striscioni, *slogan* e quant'altro.

Non è questo è il problema. Il problema sono le pressioni sotterranee, gli interventi lobbistici svolti con i sotterranei ricatti rispetto al singolo elettorato, rispetto al singolo deputato.

Credo che questo sia il dato storico della vicenda riguardante la regolamentazione della caccia in Italia. Abbiamo una legge, da più parti riconosciuta come una buona legge — la n. 157 del 1992 —, che, non a caso, nasce in un Parlamento dilaniato dalle vicende di Tangentopoli, da una minore pressione dei partiti su quest'aula, da un minor controllo delle *lobby* su quest'aula, in un Parlamento sconvolto da vicende giudiziarie. Su ciò, si è riusciti ad intervenire, tenendo conto di una nuova e diversa sensibilità che si era diffusa nel nostro paese e che si era espressa anche e soprattutto attraverso iniziative di tipo referendario nel 1976, nel 1990, nel 1997 e, in particolare, con la nascita e la forte strutturazione sul territorio dei movimenti e delle forze ambientaliste, come sicuramente lo è stata e lo è la mia, come sicuramente lo sono stati e lo sono i Verdi.

Credo sia importante partire da questo dato per capire cosa sia successo. È accaduto che, come giustamente ed opportunamente ha ricordato questa mattina il sottosegretario Tampieri, la legge che è stata approvata, per quanto migliorabile, per quanto applicabile pienamente, in gran parte è stata disattesa dalle regioni, da quegli enti preposti al governo e alla gestione della regolamentazione della caccia.

Ma noi qui, lo ricordava il sottosegretario Tampieri, abbiamo comportamenti istituzionali che sono stati contro l'applicazione della legge, contro il pieno recepimento in Italia delle direttive 92/43/CEE « Habitat » e 79/409/CEE « Uccelli ».

Allora, a fronte della paura della minaccia delle sanzioni anche economiche da parte della Commissione europea rispetto ai contributi agricoli, rispetto ai molti contributi che l'Europa dà per la gestione e per la tutela delle zone di protezione speciale e della fauna selvatica, il Governo ha scelto di intervenire con provvedimento.

Il decreto-legge che abbiamo esaminato in Commissione era, a mio giudizio, un provvedimento di equilibrio e di necessaria mitigazione dei vari interessi e delle varie sensibilità. Abbiamo ascoltato in particolare i principali rappresentanti delle associazioni ambientaliste italiane esprimere rincrescimento per molte norme che venivano previste anche nel testo originario del decreto, ad esempio con riferimento alla possibilità, per la prima volta in Italia, di praticare la caccia per zone ZPS; ma ciò era stato considerato dalle associazioni ambientaliste come un prezzo che si poteva anche pagare all'interno di un provvedimento che interveniva in modo molto chiaro con atti di legalizzazione del settore e di regolamentazione innovativa e alternativa al passato della tutela della fauna e della gestione del prelievo venatorio.

Tutti gli intervenuti hanno ricordato che siamo di fronte ad un conflitto tra l'interesse statale, generale, della tutela dell'ambiente, che sicuramente è in capo allo Stato, a questo Parlamento e a questo Governo, e la regolamentazione della caccia come una parte marginale del settore ambientale che, sicuramente in modo consolidato, è in mano alle regioni. Ma quando vengono a confliggere due interessi contrapposti — perché a mio giudizio essi sono contrapposti — occorre che lo Stato abbia gli strumenti per intervenire e che non resti indifeso rispetto alle sanzioni

europee né debole rispetto alla tutela non solo degli interessi ambientali, ma anche di quelli economici e generali.

Come si può intervenire? Era questo il dibattito e il dilemma che il decreto poneva e risolveva. Infatti, nella sua stesura originaria esso risolveva, forse in maniera eccessivamente *tranchant*, la questione del conflitto mettendo in capo allo Stato, al Parlamento, al Governo la possibilità di intervenire pesantemente rispetto alle regioni inadempienti. Per usare ancora una volta le parole del sottosegretario Tampieri, siamo di fronte a comportamenti istituzionali che per anni, non occasionalmente, bensì ripetutamente ed in modo pervicace, quasi tutte le regioni (alcune di esse in maniera particolare e recidiva — e voglio usare volutamente questo termine « carcerario » — come Veneto e Liguria) hanno tenuto portando l'Italia ad incorrere nell'infrazione di normative europee, in particolare delle direttive « Habitat » e « Uccelli ». Tredici regioni sono state sottoposte ad infrazioni, Veneto e Liguria in particolare con procedure specifiche.

Il decreto-legge giunto al Parlamento aveva in origine elementi di forza, di chiarezza e di responsabilità. Purtroppo, ad avviso mio e del gruppo della Rosa nel Pugno, il dibattito in sede di Commissione agricoltura ha finito per depotenziare tali aspetti. Il compromesso politico, la possibilità di intervenire tenendo conto delle richieste, forti e pressanti, delle regioni e delle associazioni venatorie hanno finito per schiacciare un provvedimento che aveva un fragile equilibrio soltanto rispetto agli interessi di una minoranza organizzata e a quelli delle regioni inadempienti, che hanno portato l'Italia ad incorrere in queste infrazioni.

Come ricordano sovente alcuni colleghi che hanno avuto a disposizione cinque anni di governo nella scorsa legislatura, l'Italia ha oltre 260 procedure di infrazione: 80 di esse sono in campo ambientale ed oltre 20 fanno riferimento alle direttive « Habitat » ed « Uccelli ». Tuttavia questo non vuol dire che sia sbagliato — anzi, è assolutamente giusto ed opportuno — che il Governo abbia tentato di inter-

venire per invertire la rotta. Il mio dubbio consiste nel fatto che il testo licenziato dalla Commissione, che oggi arriva in aula per proseguire nel dibattito martedì prossimo, non sia più idoneo a superare le procedure di infrazione. Si tratta di un giudizio incerto, perché la materia è complicata, perché le procedure di infrazione non sono giunte fortunatamente alla conclusione e perché la giurisprudenza in materia è vasta. Tuttavia, secondo me e secondo il gruppo della Rosa nel Pugno, si rischia di licenziare un provvedimento dannoso, perché sono state accolte troppe istanze di parte che hanno finito per annacquare la forza del provvedimento. Tale forza scaturiva dalla necessità ed urgenza dell'intervento e do davvero atto al Governo e ai suoi rappresentanti di averlo più volte ricordato in sede di Commissione agricoltura. Rispetto al tema della direttiva « Habitat », in generale, ed « Uccelli », in particolare, siamo di fronte ad una questione di valenza anche politica. Si tratta chiaramente di un tema europeo e transnazionale.

Cosa c'è di più transnazionale, infatti, se non la migrazione degli uccelli e la difesa del patrimonio indisponibile della fauna selvatica, indisponibile perché non solo italiano, ma anche europeo e mondiale?

Siamo di fronte ad un delicato equilibrio rispetto al federalismo europeo e a quello italiano.

Come uscire da tale *impasse*? Credo che la maggioranza — pur dando atto delle buone volontà espresse e dell'ottimo lavoro del relatore e del presidente della Commissione agricoltura — dovrebbe avere la forza di rinunciare ad alcuni emendamenti già approvati per costruire un provvedimento nuovo ed innovativo rispetto al passato, sapendo — mi rivolgo, in particolare, al collega Valducci, che ora non è presente in aula — che anche la maggioranza della precedente legislatura aveva tentato di intervenire su una questione annosa. La legge n. 221 del 2002 aveva tentato di invertire la tendenza proprio sulla questione del non rispetto della nor-

mativa europea e delle reiterate deroghe, che avevano comportato una inapplicabilità delle direttive europee.

Il comma 4 dell'articolo 1 della legge n. 221 del 2002 recita: « Il Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del ministro degli affari regionali, di concerto con il ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, su delibera del Consiglio dei ministri, può annullare, dopo aver diffidato la regione interessata, i provvedimenti di deroga da questa posti in essere in violazione delle disposizione della presente legge e della direttiva 79/409/CEE. ». Il problema è che le regioni si sono furbamente attrezzate a non emanare provvedimenti in deroga attraverso strumenti regolamentari, ma lo hanno fatto con leggi. Pertanto, le regioni intervengono con legge ed il nostro sistema di controllo non è in grado di intervenire in tempo opportuno, utile per superare l'infrazione, con la conseguenza che i procedimenti di infrazione ricadono su tutta la collettività.

In questa discussione tanti sono gli interessi in campo, con voci varie e contrapposte. Credo che un Governo di centrosinistra debba avere la forza di attuare appieno il proprio programma di coalizione — che La Rosa nel Pugno peraltro non ha sottoscritto, nonostante tale programma sia parte del nostro lavoro comune — che, a pagina 153, recita: « Per quanto riguarda l'attività venatoria, proponiamo la difesa e la piena applicazione della legge n. 157 del 1992 e il rispetto delle direttive comunitarie in materia di caccia. ». Accanto all'intento di incentivare la ricerca nelle aree protette potenziando il ruolo dell'Istituto nazionale per la fauna selvatica, questo è sicuramente il faro rispetto al quale occorre muoversi, tenendo conto che vi è ancora il tempo per recuperare alcuni errori che, sotto la forza delle pressioni e dei calcoli politico-elettorali verificatisi in Commissione anche da parte del centrosinistra, hanno condotto a modifiche che ritengo inopportune.

In ogni caso, ripresenterò in aula alcuni emendamenti per reintegrare il testo iniziale. Infatti, intendo difendere il testo originario presentato dal Governo, al fine

di non disperdere un'occasione sulla quale probabilmente la maggioranza e il Governo avrebbero preferito non doversi confrontare.

Abbiamo però l'occasione di confrontarci per costruire un percorso nuovo; esso dovrà basarsi, tuttavia, anche su una forte capacità di scelta e di intervento, sulla base di alcuni indirizzi specifici. Mi riferisco, ad esempio, al ruolo da assegnare all'Istituto nazionale per la fauna selvatica, del quale è stata già riconosciuta sia l'autorevolezza degli interventi, sia la capacità scientifica. Esso potrà rivelarsi utile, ad esempio, esprimendo pareri in tale materia, e potrà altresì arricchire la gestione della fauna selvatica offrendo, rispetto al panorama complessivo italiano, un valido contributo in termini di scientificità e di razionalità.

Per quanto riguarda le zone di protezione speciale, vorrei segnalare che ha costituito già un sacrificio fortissimo consentire l'attività venatoria, e pertanto occorre regolamentare in maniera puntuale, precisa e vincolante le modalità ed i periodi di esercizio della caccia.

Invito l'Assemblea, inoltre, a considerare pienamente le indicazioni espresse dalla Commissione ambiente, la quale ha voluto ricordarci una questione delicata, come la contemporaneità tra lo svolgimento dell'attività venatoria ed i periodi di nidificazione; tali considerazioni, peraltro, sono state parzialmente recepite in alcune delle proposte emendative approvate, nella giornata di ieri, in sede di Commissione agricoltura.

Credo che dobbiamo avere la forza di rispondere ai colleghi che rivendicano un ruolo forte delle associazioni venatorie, come ad esempio il collega del gruppo della Lega Nord Padania, il quale ha affermato che esse hanno dovuto organizzare una presenza « agostana » di centinaia di persone quasi come i sindacati. Personalmente, ringrazio le associazioni venatorie che hanno voluto offrire il loro contributo a questo dibattito anche venendo a manifestare a Roma; tuttavia, vorrei dire che 100 mila, 150 mila, mezzo milione o 750 mila persone organizzate

hanno, sì, il diritto ed il dovere di esprimere le loro opinioni, ma sono — lo so bene io, che nella minoranza politica vivo ed abito da anni — una minoranza di questo paese.

Il Parlamento, invece, deve avere la forza di rappresentare gli interessi dei 60 milioni di italiani che con coscienza e sensibilità nuove vogliono fruire del bellissimo territorio italiano in modo diverso rispetto a quello « tradizionale » delle associazioni venatorie. Ciò anche se si tratta di una visione legittima: infatti, intendo esprimere non un giudizio morale sulle preferenze ricreative dei cacciatori, bensì un giudizio politico su quanto possono e debbono fare il Governo ed il Parlamento. Abbiamo il dovere, infatti, di tenere conto del fatto che il territorio italiano ha bisogno di un nuovo rapporto tra uomini, animali ed ambiente, e l'instaurazione di tale rapporto passa attraverso una restrizione della possibilità di esercitare l'attività venatoria.

Vorrei segnalare che, nella giornata di ieri — avendo deciso di non partecipare più alle ultime fasi dell'attività referente della Commissione agricoltura, poiché la « maggioranza della maggioranza » aveva scelto, sostanzialmente, di intervenire in modo da depotenziare il decreto-legge governativo —, ho presentato, assieme ad altri colleghi appartenenti al gruppo dei Verdi, una proposta di legge che rispecchia l'attività, ormai ventennale, dei radicali e degli stessi Verdi rispetto alla questione della caccia.

Assieme ai colleghi Beltrandi, Piazza e Zanella, infatti, ho presentato un progetto di legge che intende intervenire sull'articolo 842 del codice civile, relativo alla possibilità di esercitare la caccia su fondi privati. Ricordo che, su tale questione, vennero promossi dei referendum a livello sia nazionale, nel 1976, nel 1990 e nel 1997, sia regionale, in Piemonte, nel 1986; vorrei segnalare che, anche in quel caso, si sono viste cose fantasmagoriche dal punto di vista della legalità e del rispetto delle norme sia ordinarie, sia costituzionali.

Ho sentito, almeno da una parte dei rappresentanti delle associazioni venatorie

— ricordo, in particolare, un intervento e il nome dell'associazione, ma non voglio fare pubblicità, negativa o positiva che sia —, affermare di essere interessati alla tutela della loro attività sportiva e ricreativa e di non essere interessati ai problemi generali del Parlamento e della Commissione, che devono risolvere le questioni relative alle deleghe, alle ZPS e alle procedure europee di infrazione.

Dobbiamo avere la forza di dire che è compito nostro rispondere a tali questioni e a queste dinamiche, anche legislative, in cui lo Stato italiano e l'Europa hanno competenze concorrenti, e dobbiamo avere la forza di rispondere ad alcune forme di arroganza di pochi, avvantaggiandoci e facendo poi valere il consenso di molti.

Voglio dare atto del consenso riscontrato, nelle audizioni svolte, da parte delle associazioni ambientaliste, mentre ne ho trovato meno da parte delle associazioni venatorie. Ho riscontrato un atteggiamento davvero irresponsabile e, in alcuni casi, inaccettabile — non vorrei esprimermi in modo troppo pesante — da parte di alcuni rappresentanti delle regioni, che sono state la causa di questo provvedimento e delle infrazioni europee. Come ci diceva, ancora una volta, il sottosegretario Tampieri, noi non siamo qui a giudicare l'azione dell'individuo cacciatore, ma ci troviamo di fronte a questo provvedimento perché abbiamo dei problemi di relazioni istituzionali con le regioni, che perveracamente non hanno voluto applicare le direttive europee « Habitat » e « Uccelli ».

Mi appresto a presentare alcuni emendamenti per ripristinare il testo originario del decreto, che, a mio giudizio, costituiva già un'ottima mediazione, che non soddisfaceva sicuramente appieno nessuna delle categorie direttamente interessate, ma rispondeva sicuramente all'esigenza statale di tutela del territorio e dell'ambiente (*Applausi dei deputati dei gruppi de La Rosa nel Pugno e dei Verdi*).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare l'onorevole Zucchi. Ne ha facoltà.

ANGELO ALBERTO ZUCCHI. Signor Presidente, onorevoli colleghi, il decreto-

legge n. 251 del 2006 detta disposizioni urgenti per assicurare l'adeguamento dell'ordinamento nazionale alla direttiva comunitaria 79/409/CEE in materia di conservazione della fauna selvatica.

Si tratta di disposizioni urgenti necessarie per fare fronte a quattro procedure di infrazione avviate dalle istituzioni comunitarie nei confronti dell'Italia. Le procedure di infrazione, principalmente, ci contestano la non conforme applicazione dell'articolo 9 della direttiva, che disciplina la possibilità di introdurre deroghe alle misure di protezione degli uccelli selvatici. Tali deroghe, fra le altre cose, riguardano l'attività venatoria, con possibilità di incidere sul periodo in cui essa si svolge, sulle specie cacciabili, sulle quantità cacciabili e sulle modalità con cui si svolge la caccia. Esse devono avere un carattere di eccezionalità, una validità limitata nel tempo, presupposti scientifici che consentano l'individuazione delle specie cacciabili e la loro quantità, a fronte di necessità chiare e definite.

L'Europa ci dice chiaramente che le normative regionali che disciplinano le deroghe non sono in linea con il citato articolo 9. Anche il tentativo del passato di dare una risposta positiva a questo problema, attraverso la rivisitazione della legge n. 157 del 1992, che regola la nostra attività venatoria attraverso l'articolo 19-bis, non ha prodotto apprezzabili risultati.

Risulta quindi evidente la necessità di intervenire, da una parte, rafforzando il dispositivo, modificando l'articolo 19-bis della legge n. 157 del 1992 e, dall'altra, agendo anche in via sostitutiva sulle difformi leggi e delibere regionali. Al decreto in oggetto è affidato anche il compito di rispondere all'esigenza di assicurare un adeguato regime di tutela delle zone di protezione speciale, conosciute come ZPS, derivanti dalla medesima direttiva europea, individuate per assicurare la protezione delle specie che hanno necessità di misure speciali di conservazione e la cui disciplina, finora largamente disattesa, spetta alle regioni.

Non solo, ma le zone di protezione speciale si sono trovate in un complesso

contenzioso giuridico, per via di ricorsi prodotti nel passato, che lasciavano queste zone — stiamo parlando di 4 milioni di ettari del territorio nazionale — prive di un regime definitivo. Da qui l'urgenza del decreto, che ha dovuto intervenire prima dell'apertura della nuova stagione venatoria, per consentirne un regolare svolgimento.

A tutto questo dobbiamo aggiungere che, proprio in questi mesi, si stanno discutendo i programmi di sviluppo rurale con le nostre regioni da parte della Commissione europea (programmi di sviluppo rurale che prevedono la biodiversità come uno degli obiettivi strategici della nuova programmazione per il 2007-2013 e che dovranno essere vigenti a partire dal 1° gennaio del 2007). Su questi negoziati, la Commissione minaccia di bloccare l'approvazione, mettendo a rischio ingenti fondi per l'intero comparto agricolo nazionale: ingenti fondi, se si pensa che stiamo parlando di circa otto miliardi di euro.

Era quindi necessario ed urgente intervenire. Era quindi necessario ed urgente farlo con un decreto. Questa procedura tuttavia non ci ha impedito di svolgere un utile e proficuo lavoro in Commissione. Lo abbiamo fatto partendo dalle numerose audizioni, lo abbiamo fatto partendo dall'ascolto delle principali associazioni venatorie ed ambientaliste, ed anche e soprattutto dagli assessori e dai rappresentanti delle regioni. Non posso negare, perché sarebbe esercizio facilmente smentibile, che abbiamo modificato anche in modo importante il decreto in oggetto. Abbiamo impostato il nostro lavoro cercando di trovare un delicato equilibrio tra i diversi e spesso confliggenti interessi che su questa materia, materia difficile, si sono confrontati, senza tuttavia smarrire l'obiettivo che questo decreto si prefiggeva.

La materia è scivolosa e il tentativo di riaprire il dibattito sull'intera attività venatoria si è manifestato da più parti, ma qui non si tratta di riaprire quel dibattito, né di avere atteggiamenti punitivi nei confronti di questo o quel mondo che su simili temi si confrontano. Qui si tratta di

restituire regole certe e conformi a direttive che tutti quanti abbiamo condiviso. Abbiamo apportato importanti modifiche, partendo dal confronto tra lo Stato e le regioni e dalle audizioni che abbiamo svolto con le regioni.

Ci ha mossi una convinzione: che una adeguata ed efficiente salvaguardia dell'ambiente dei nostri territori non può che scaturire da una proficua collaborazione tra le istituzioni centrali e periferiche, tanto più che siamo tra coloro che, avendo condiviso la riforma del titolo V della Costituzione, hanno ben presente che non esistono gerarchie istituzionali, ma pari livelli di responsabilità. Allora, abbiamo accolto le richieste che ci sono pervenute e siamo intervenuti sugli aspetti essenziali, necessari, per rimettere le regioni in un processo che le vedesse protagoniste.

Siamo intervenuti sulla inderogabilità delle misure di conservazione, abbiamo cioè disciplinato le attività all'interno delle zone di protezione speciale, indicando le regole per l'attività venatoria, per la realizzazione di impianti tecnologici, nonché le condizioni minime per intervenire all'interno di aree nelle quali è pur necessario individuare criteri che ci consentano di raggiungere l'obiettivo di proteggere la fauna selvatica.

Ma le misure che abbiamo individuato, che dettano le linee guida, restano in vigore finché le regioni non adottano propri provvedimenti, stimolando in tal modo le regioni stesse a individuare proprie politiche attive e, soprattutto, proprio nella visione sistemica che ci ricordava il sottosegretario Tampieri, coinvolgendole fin dall'individuazione di specifiche tipologie ambientali di riferimento nell'ubicazione delle ZPS, che devono essere individuate di concerto con i Ministeri competenti dell'ambiente e della tutela del territorio del mare e delle politiche agricole, alimentari e forestali, come previsto dall'articolo 5 del provvedimento.

Siamo anche intervenuti, sempre seguendo i principi ispiratori che hanno mosso il nostro lavoro, sulla parte riguardante le deroghe al prelievo venatorio. Abbiamo cercato di circoscrivere il tema,

di definire al meglio le modalità di applicazione di questi provvedimenti, per renderli stringenti e coerenti con le direttive europee.

Allo stesso modo, siamo intervenuti riequilibrando il ruolo dell'Istituto nazionale per la fauna selvatica, al quale in una prima stesura venivano attribuiti, oltre al parere di carattere scientifico a cui ci si deve attenere nell'individuazione delle specie cacciabili in deroga, anche poteri che abbiamo ritenuto eccessivi, perché rischiavano di ledere, a nostro avviso, i ruoli decisionali delle assemblee elettive regionali. Così come, nel rispetto delle autonomie locali, abbiamo modificato l'articolo 8, laddove ci si spingeva, a nostro giudizio in modo molto discutibile (per usare un eufemismo), ad abrogare leggi regionali attraverso il decreto-legge in discussione. Lo ha confermato anche l'onorevole Bellotti nel suo intervento: il rischio di incostituzionalità è stato sventato dal nostro intervento normativo.

Il tema delle regioni inadempienti rispetto alle direttive comunitarie e delle sanzioni, per questo motivo, comminate allo Stato, che non può rivalersi sulle regioni inadempienti, è una questione reale, che resta in piedi, che non può trovare una soluzione adeguata attraverso questo decreto-legge, ma che tuttavia dovrà essere affrontato in sede legislativa.

Ho toccato gli aspetti più significativi del provvedimento, le risposte e le esigenze di un provvedimento di questa natura, le motivazioni che hanno indotto il Governo a presentarlo. Il fatto che lo Stato italiano abbia tanti procedimenti di infrazione aperti con la Commissione europea, al punto da far dire a qualcuno che, forse, anche in questa circostanza, si poteva soprassedere dall'intervenire, non riteniamo sia una valida ragione. Anzi, lo consideriamo una prassi rispetto alla quale è necessario segnare qualche traccia di discontinuità (*Applausi dei deputati dei gruppi de L'Ulivo e dei Verdi*).

PRESIDENTE. Constato l'assenza dell'onorevole Saglia, iscritto a parlare: s'intende che vi abbia rinunciato.

Constato altresì l'assenza dell'onorevole Bocci, iscritto a parlare: s'intende che vi abbia rinunciato.

È iscritto a parlare l'onorevole Delfino. Ne ha facoltà.

TERESIO DELFINO. Signor Presidente, signor sottosegretario, onorevoli colleghi, il dibattito di stamani conferma per intero quanto sia delicata la materia in discussione. Ci troviamo davanti a situazioni complesse, a realtà spinose, soprattutto a visioni molto diversificate, non solo tra il mondo ambientalista e quello venatorio, ma tra le realtà istituzionali che si debbono occupare di questa materia.

Il sottosegretario Tampieri ha fatto presente con franchezza e con competenza quale è stato nel tempo l'approccio delle regioni competenti in materia su questo tema. Credo che oggi dobbiamo affrontare la questione in modo pragmatico ed essenziale, cercando di stralciare dal provvedimento le misure incoerenti, quelle che possono costituire materia estranea. Infatti, se è condivisibile l'assunto per il quale il decreto-legge è mosso dall'intento e dalla finalità di tutelare l'ambiente e non è contro la caccia — sono le parole di Tampieri —, riteniamo che ci sia una forte strumentalizzazione che va oltre le esigenze e la necessità di vedere pienamente attuate le direttive comunitarie su questo tema. Riteniamo, altresì, che sia fondamentale assicurare certezza del diritto nelle zone di protezione speciale e che si debbano individuare, nei difficili profili dei rapporti tra Stato e regioni, elementi di certezza che possano evitare in futuro che un'azione legislativa, normativa e regolamentare di un soggetto istituzionale competente abbia gravi conseguenze sui cittadini, sulle imprese e sullo Stato.

Quindi, la prima questione che voglio toccare, relativa all'autonomia regionale, sulla quale il Parlamento, nell'ultimo decennio in particolare, si è largamente speso, non può non trovare uno spirito di collaborazione istituzionale forte. Quest'ultimo, ove ci siano carenze ed inadeguatezze che possono determinare difficoltà e gravi conseguenze per altri soggetti

privati o per lo Stato, dovrebbe ispirare una capacità di intervento da parte del Parlamento nazionale e del Governo.

Tuttavia, l'insieme di motivazioni che sono state poste alla base della decisione del Consiglio dei ministri di procedere con un decreto-legge mi pare che — come già abbiamo evidenziato ieri durante l'esame delle questioni pregiudiziali — presenti quantomeno un elemento di incertezza e di non adeguata persuasione. Infatti, il timore — che qui peraltro è stato evocato — del venir meno di possibili finanziamenti comunitari, in seguito all'eventuale non approvazione da parte della Commissione europea dei piani di sviluppo rurale, provoca la nostra non adesione a quei rilievi che sottolineano invece le conseguenze derivanti dall'annunciato procedimento di infrazione a carico dell'Italia. Per tale motivo, credo che il tema meriterebbe un approfondimento.

Come hanno fatto presente le regioni — segnatamente la Lombardia —, il tema più specifico è quello della mancata individuazione, da parte di alcune di esse, delle aree di cui si parlava prima. Così come anche il richiamo — e noi lo enunciamo nella nostra pregiudiziale di incostituzionalità —, come elemento cogente, al principio di condizionalità, a mio avviso, non giustifica assolutamente in modo certo — almeno per come ho avuto modo di trattare questo argomento nella mia precedente esperienza di Governo — il fatto che, senza il presente provvedimento di urgenza, si rischierebbe di perdere delle risorse, come ha sottolineato il collega intervenuto prima di me.

Ritengo che l'applicazione dei cosiddetti criteri di gestione obbligatori debba ricadere sulle singole imprese agricole, nel senso che ogni singola impresa debba essere soggetta alla riduzione o alla mancata erogazione del beneficio comunitario; a mio giudizio, non vi può essere, invece, da parte dell'Unione europea, una decurtazione *tout court* a carico del nostro paese.

Andando oltre i motivi di incostituzionalità di cui alle questioni pregiudiziali presentate (l'iniziativa è stata assunta dal

nostro e da altri gruppi dell'opposizione), sulle quali la Camera si esprimerà prima della fase di esame degli articoli, ritengo, anche a nome del gruppo dell'UDC, di dover manifestare, con riferimento al percorso in Commissione, una valutazione critica, pur riconoscendo che importanti e significativi elementi sono stati accolti a seguito del movimento di protesta. Collega Mellano, 100 mila, 200 mila o 500 mila persone che manifestano sono un elemento di grande partecipazione democratica, che non può essere esaltato soltanto quando sono certe organizzazioni a portarle in piazza e che deve far riflettere sempre, per tenere conto degli interessi in campo. Io non ho il « doppiopesismo » del collega Mellano...

BRUNO MELLANO. Neanche io: lei lo sa!

TERESIO DELFINO. ... e credo che ogni sottolineatura, ogni manifestazione dei cittadini, di soggetti che intendono far valere le proprie ragioni, soprattutto nel contesto di un provvedimento che, come quello in esame, è stato elaborato ed approvato dal Consiglio dei ministri senza alcuna concertazione preventiva, sia non soltanto giustificata, ma anche doverosa. Pertanto, ritengo che il Governo ed il Parlamento debbano assolutamente cercare gli elementi per addivenire — su questo sono d'accordo — ad una sintesi degli interessi generali, conciliando, come hanno detto in molti stamani, le posizioni molto articolate che sono state espresse sul provvedimento.

Nel merito, riprendo quanto hanno già detto i colleghi in Commissione. Ci troviamo davanti ad un provvedimento in cui coesistono diversi oggetti. Ad esempio, non ci sembra necessario l'inserimento di norme che nulla hanno a che vedere con la risposta da dare, volendo anche assumere questo punto di partenza come inderogabile, come assolutamente da trattare (anche se altre sedi, altre Commissioni avrebbero potuto svolgere, al riguardo, un lavoro più adeguato di quello svolto dal Governo con il decreto-legge),

alle problematiche dell'energia e delle infrastrutture. Su tutte queste tematiche e normative — non mancheremo di riprendere il discorso in aula e nel Comitato dei nove — noi chiederemo una disponibilità, da parte del Governo e della maggioranza, a stralciare tutto ciò che appare ridondante (sia pure, in qualche misura, attinente alle questioni che tocchiamo), allo scopo di riportare il provvedimento all'essenziale rispetto alle questioni ed alle motivazioni che ne hanno determinato l'adozione.

Il problema che ci pone questo tipo di provvedimento è essenzialmente quello di definire quale genere di caccia vogliamo nel nostro paese, quale tipo di prelievo venatorio sia opportuno promuovere, rispondendo alla contestazione primaria e fondamentale rispetto all'intervento della Commissione europea, che ha un fondamento vero. Ho sostenuto più volte dai banchi del Governo — quindi, non mi spoglio di questa esperienza pretendendo, una volta cambiata la veste, di cambiare le mie opinioni — che sulla questione delle direttive comunitarie (abbiamo fatto una grande battaglia, per esempio, sulle quote latte) ci debba essere la capacità del Governo e del Parlamento di rendersi omogenei.

Quindi, su questo argomento sono d'accordo e, anche a nome del mio gruppo, siamo disponibili; tuttavia, non siamo disponibili ad accettare che al treno che vogliamo far muovere per metterci nella direzione giusta rispetto alla normativa comunitaria si attacchino altri vagoni che, invece, hanno necessità di essere discussi e approfonditi: su questo aspetto la nostra posizione come UDC è assolutamente puntuale.

Riconosciamo che la contestazione della Commissione europea ha un fondamento vero, però, vorremmo limitarci a quelle contestazioni e su quel terreno trovare un'armonia con la Comunità europea, indi, una proposta parlamentare che ci porti nella direzione che sempre abbiamo sostenuto. Riteniamo che il nostro paese debba avere sempre maggiore credibilità e forza nelle battaglie europee,

quindi nelle sedi comunitarie. Questa credibilità e questa forza discendono anche da atteggiamenti coerenti nei comportamenti dei soggetti istituzionali, siano essi lo Stato, il Governo, il Parlamento, o i soggetti regionali.

Mi avvio, infine, alla conclusione osservando che, in merito al principio delle competenze dello Stato e delle regioni, potrei condividere quanto già detto a questo riguardo dal sottosegretario Tampieri. Ritengo che dovremmo favorire il massimo grado di federalismo e autonomia, ma il senso della responsabilità istituzionale deve anche essere coeso e condiviso e, rispetto ad esso, dovremmo trovare, attraverso il principio della leale collaborazione, un fondamento di accordo sul quale poi muoversi sempre.

Per quanto riguarda il ruolo dell'Istituto nazionale per la fauna selvatica, abbiamo già detto in Commissione — e lo ribadiamo anche in questa sede — che la normativa comunitaria prevede un ambito terzo dal quale si deve ricevere un contributo scientifico qualificato. Naturalmente, non penso che la politica debba abdicare al suo ruolo e, quindi, anche su questo punto si dovrà individuare una procedura che concili il ruolo delle istituzioni con quello scientifico.

In ultimo, vogliamo dare atto che una parte della normativa, così come avevamo chiesto e come emerso nelle audizioni svolte, è stata significativamente modificata. Riteniamo che su questo terreno, contrariamente a quanto affermava il collega Mellano, vi possano ancora essere ulteriori convergenze, perché, se vogliamo dare una risposta alta alla questione che abbiamo davanti, questa risposta la dobbiamo trovare in un elemento di sintesi coesa di tutti gli interessi che sono in campo.

Non sono in quest'aula per esaltare unicamente la cultura tradizionale della caccia — che fa parte certamente del nostro modo di essere —, né per negare qualsiasi valore alla cultura ambientalista, che è un dato fondamentale, perché sappiamo che le risorse sono esaurite e rispetto a queste ultime si deve comunque

avere una capacità ed una responsabilità complessiva. Tuttavia, per fare ciò — e concludo veramente, signor Presidente — auspico, a nome del gruppo dell'UDC, che vi sia nel Comitato dei nove e nel corso del dibattito sugli emendamenti non un passo indietro — come evocava il collega Mellano —, ma una disponibilità ad esaminare ulteriori emendamenti, anche dell'opposizione, che possano veramente contribuire ad una soluzione che sia coerente con le normative europee ed anche con gli interessi vitali del nostro mondo, soprattutto di quello produttivo. Le modifiche che sono state apportate al provvedimento in parte già manifestano tale sensibilità.

Vi ringrazio per avermi ascoltato e mi auguro che si possa compiere un buon lavoro in quest'aula.

PRESIDENTE. Non vi sono altri iscritti a parlare e pertanto dichiaro chiusa la discussione sulle linee generali.

**(Repliche del relatore e del Governo
— A.C. 1610)**

PRESIDENTE. Ha facoltà di replicare il relatore, deputato Sperandio.

GINO SPERANDIO, *Relatore*. Mi sembra che, al di là di alcune asprezze che pure si erano registrate in Commissione, di fronte ad un'attività emendativa che avevamo già annunciato in tale sede, l'atteggiamento — anche dell'opposizione — sia cambiato ed abbia riconosciuto alcune importanti modifiche rispetto al rapporto tra Stato e regioni. Ci troviamo, infatti, di fronte ad un tema delicato, che mi pare sia stato giustamente al centro del dibattito, ossia la gestione di una materia concorrente in cui interagiscono competenze diverse, su cui, successivamente, interviene la riforma del Titolo V della Parte seconda della Costituzione (su cui noi, come parte politica, avevamo espresso forti dubbi, ma che oggi ha rango costituzionale, peraltro rafforzato dall'esito del recente referendum confermativo). Pertanto, non si può che prendere atto della

lettera costituzionale, così com'è, e gestirla politicamente, anche in modo innovativo.

Ritengo che il dibattito abbia sottolineato esigenze diverse cui noi, come Comitato dei nove, dovremmo rispondere politicamente. Da una parte, vi sono esigenze che sono state rilevate in alcuni interventi — secondo me assolutamente importanti —, quali la garanzia di una base minima di riferimento normativo rispetto alla definizione degli scopi cui sono destinate le zone di protezione speciale. In merito — come avevo tentato anche di fare nell'illustrazione della relazione —, bisogna operare una netta distinzione tra lo scopo delle zone di protezione speciale e la questione della caccia. Le zone di protezione speciale, infatti, non sono destinate alla caccia, ma alla protezione della fauna. La caccia si inserisce tra le attività che vi possono essere solo ove compatibili con le esigenze di protezione faunistica. Pertanto, ritengo che il nostro lavoro dovrà essere destinato a definire l'efficacia, la *ratio* e le strumentazioni giuridiche necessarie per garantire tale minimo giuridico. Questo mi pare il primo problema che dovremo affrontare nel corso dell'esame degli emendamenti che concorreranno a definire tale scopo.

La seconda questione è relativa alle altre attività. Mi sembra significativo che la disputa ideologica avvenuta sul provvedimento abbia portato « sotto traccia » problematiche rilevanti e che in Commissione abbiamo affrontato, a mio giudizio in maniera positiva.

Mi riferisco al coordinamento di tutte le altre attività e di tutti gli altri interventi per i quali mi sembra si sia riusciti a dare una risposta positiva. Mi pare che gli stessi enti economici coinvolti, oggi, abbiano un atteggiamento diverso, anche di collaborazione, rispetto alle esigenze contemplate dal decreto-legge. Del resto, la norma, così come costruita dalla Commissione, comunque prevede che vi sia una necessaria omologazione alle esigenze poste dalla tutela della fauna nella introduzione dei nuovi elettrodotti e questa norma mi pare sia stata condivisa dagli stessi gestori della distribuzione di energia e dagli stessi pro-

duttori. Analogamente, mi sembra si sia tentato di rispondere alla questione delle centrali eoliche e delle altre attività che sono regolamentate dal decreto-legge.

Tutto si può dire rispetto al modo in cui il rapporto tra Stato e regioni era stato definito da questo decreto-legge ma è significativo che, in sede di audizione, nessuna delle regioni abbia messo in dubbio l'opportunità di un intervento da parte dello Stato proprio attraverso lo strumento della decretazione d'urgenza. Infatti, anche le regioni che hanno un atteggiamento politico di avversione a questo Governo, non essendo omogenee a tale quadro, come il Veneto o la Lombardia, hanno contestato nel merito la norma, ma non hanno contestato l'opportunità della definizione della stessa. Anzi, mi pare che, nel complesso, le regioni abbiano sollecitato il mantenimento di questo strumento e abbiano indicato proprio l'opportunità dell'intervento dello Stato.

Ritengo che, con questo dibattito generale, si sia soltanto aperta la questione. Sicuramente, dovremo svolgere un lavoro attento — al quale ci invita l'onorevole Delfino — nella gestione degli emendamenti e nella correzione del provvedimento. Ritengo, tuttavia, che debbano essere tenuti fermi il carattere e la *ratio* della norma, volti alla definizione delle caratteristiche minime che lo Stato italiano ritiene idonee per garantire la protezione della fauna selvatica, finalità alla quale sono dedicate le zone di protezione speciale. Proprio per questo, non si può compiere un salto logico che sottenda che la limitazione e la regolamentazione diversa, e volutamente diversa, della caccia nelle zone libere, rispetto alle zone di protezione faunistica, sia andare contro la caccia. Il problema è un altro: si tratta di compiere uno sforzo normativo e anche scientifico, volto a definire quali siano, oggi, in Italia, le norme atte a tutelare la fauna selvatica, sia attraverso questo provvedimento, sia attraverso il suo coordinamento con la gestione dei siti di interesse comunitario e, più in generale, delle predette zone del nostro paese.

PRESIDENTE. Ha facoltà di replicare il rappresentante del Governo.

GUIDO TAMPIERI, *Sottosegretario di Stato per le politiche agricole, alimentari e forestali*. Signor Presidente, rinuncio alla replica.

PRESIDENTE. Il seguito del dibattito è rinviato ad altra seduta.

Ordine del giorno della prossima seduta.

PRESIDENTE. Comunico l'ordine del giorno della prossima seduta.

Lunedì 25 settembre 2006, alle 11,30:

1. — *Discussione del disegno di legge:*

Conversione in legge del decreto-legge 28 agosto 2006, n. 253, recante disposizioni concernenti l'intervento di cooperazione allo sviluppo in Libano e il rafforzamento del contingente militare italiano nella missione UNIFIL, ridefinita dalla risoluzione 1701 (2006) del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite (1608-A).

— *Relatori:* Ranieri, per la III Commissione e Pinotti, per la IV Commissione.

2. — Discussione della mozione Zanetta ed Elio Vito n. 1-00017 sulle iniziative per garantire la tempestiva realizzazione della tratta alta velocità Torino-Lione (*vedi allegato*).

3. — Discussione delle mozioni Maroni ed altri n. 1-00010, Realacci ed altri n. 1-00009 e Lion ed altri 1-00022 sull'introduzione di regole riguardanti l'utilizzo di pratiche enologiche alternative alle tradizionali tecniche di invecchiamento del vino (*vedi allegato*).

La seduta termina alle 12,05.

CONSIDERAZIONI INTEGRATIVE DELL'INTERVENTO DEL DEPUTATO LUCA BELLOTTI IN SEDE DI DISCUSSIONE SULLE LINEE GENERALI DEL DISEGNO DI LEGGE DI CONVERSIONE N. 1610.

LUCA BELLOTTI. L'articolo 5, intitolato « Criteri ornitologici e requisiti minimi », è particolarmente importante. Demandando al decreto del ministro dell'ambiente, di concerto con il ministro delle politiche agricole e con il ministro dei trasporti (per i profili di competenza), d'intesa con la Conferenza Stato-regioni, la individuazione — entro 120 giorni — delle specifiche tipologie ambientali di riferimento, sulla base dei criteri ornitologici indicati nella direttiva « Uccelli » e delle esigenze ecologiche delle specie presenti, il decreto-legge ha delegato buona parte della materia alla potestà regolamentare dei due ministri, da espletare in un termine assai breve. E dunque a questa fase e all'emanando decreto occorrerà fare attenzione, anche per i profili tecnici.

Le regioni, bypassate dal decreto-legge, rientrano in scena come interlocutrici necessarie dei due ministri nella sede propria: la Conferenza Stato-Regioni, dove sarebbe dovuta avvenire la consultazione preventiva in considerazione della *bipolarità* degli interessi e delle competenze in gioco e dove potranno essere meglio valutate anche le carenze del decreto-legge sotto i profili già segnalati. La competenza delle regioni e della Conferenza è sancita dall'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica n. 357 del 1997.

L'articolo 6 introduce un criterio di prevalenza (« si applicano le norme del presente decreto se più restrittive ») delle misure introdotte dal decreto-legge rispetto a quelle in vigore nelle ZPS ricadenti nelle aree naturali protette o nelle aree marine protette. Il criterio avrebbe un senso se le misure avessero carattere speciale rispetto alle esigenze di tutela degli habitat, ma così non è: le misure appena esaminate sono divieti generaliz-

zati e non mirati alle peculiarità delle ZPS. La norma appare tanto meno giustificata rispetto ad aree protette che, in quanto naturali (terrestri) e marine, sono già dotate di misure finalizzate alla conservazione degli habitat.

L'articolo 7 modifica radicalmente l'articolo 19-*bis* della legge 157 del 1992, introdotto dalla legge n. 221 del 2002. E non ce n'era ragione. Il testo vigente — come si è visto — è stato apprezzato dalla Commissione, mentre la sentenza della Corte di giustizia dell'8 giugno 2006, in causa C-60/05, ha segnalato l'esigenza di un « controllo efficace effettuato tempestivamente ». La norma in esame va ben più in là. Riscrive il comma 2, stabilendo il carattere di provvedimenti eccezionali proprio delle deroghe: con ciò il decreto-legge mette in dubbio il ricorso alla deroga della lettera c) dell'articolo 9 per fini venatori (anche nel territorio agro-silvo-pastorale), secondo una risalente interpretazione minimalista. La sentenza citata, al contrario, parla espressamente di prelievo venatorio in deroga, alle condizioni stabilite dall'articolo 9 della legge, con specifico riguardo alla « piccola quantità » della lettera c).

Anche la modifica del comma 3 è mirata: concentrare nell'Istituto nazionale per la fauna selvatica la competenza a formulare il parere di congruità, escludendo gli istituti regionali di pari dignità scientifica. Ferma restando la funzione dell'INFS, il parere di istituti regionali di comprovata serietà scientifica non è stato ritenuto inadeguato alla Commissione.

Il comma 4 infine ridisciplina « il potere sostitutivo del Governo nei confronti di provvedimenti in deroga posti in essere in violazione delle disposizioni della presente legge e della citata direttiva 79/409 », ma lo fa evocando la disposizione dell'articolo 8, comma 4, della legge n. 131 del 2003, concernente il potere sostitutivo d'urgenza. La nuova disposizione semplifica il procedimento disciplinato dall'articolo 19-*bis* in conformità con la statuzione della Corte di giustizia (mantenendo nelle mani del Governo il potere di an-

nullamento — suppongo — dei soli provvedimenti amministrativi), ma evoca anche il potere sostitutivo d'urgenza.

Ad essere sincero, non so se preferire l'articolo 8, comma 4, della legge La Loggia alla nuova formula del comma 4 dell'articolo 19-*bis*, che mi pare più garantista, perché obbliga il Governo a pronunciarsi nella sua collegialità, adottando i provvedimenti necessari da comunicare immediatamente alla Conferenza Stato-regioni.

L'articolo 8, intitolato « Intervento sostitutivo urgente », contiene una disposizione correlata all'articolo 7: le regioni debbono adeguare entro 90 giorni il proprio ordinamento al nuovo articolo 19-*bis*, « abrogando o modificando le proprie leggi, le delibere e gli atti applicativi nonché i calendari venatori nelle parti difformi dalle suddette disposizioni »; e aggiunge: « In attesa di tale adeguamento e al fine di assicurare l'immediato rispetto dell'ordinamento comunitario, sono sospesi gli effetti delle deroghe adottate dalla regioni in difformità dalle richiamate disposizioni ». Tralasciando di considerare la prima parte della norma, che ha natura di diffida, si richiama l'opportunità del cambiamento — doveroso — effettuato dalla Commissione agricoltura nella parte che era la più problematica a mio parere dell'intero decreto dato che aveva un contenuto abnorme e incostituzionale: al Governo non è dato, con decreto-legge, di abrogare direttamente leggi o annullare atti regionali « difformi ». Onore al merito, dunque, per questo cambiamento, anche se risulta insufficiente.

L'articolo 9 modifica in sette punti la legge n. 157 del 1992, inserendo nel corpo della legge testi desunti, talvolta alla lettera, dalla direttiva 79/409. Sono gli stessi testi che si leggono nella lettera di avvio della procedura di infrazione della Commissione. Ebbene: l'articolo 249 del TCE (già articolo 189 del Trattato di Roma) stabilisce che « la direttiva vincola lo Stato membro cui è rivolta per quanto riguarda il risultato da raggiungere, salva restando la competenza degli organi na-

zionali in merito alla forma e ai mezzi ». *Ergo*: lo Stato non deve recepire alla lettera la direttiva 79/409 (come in alcune norme dell'articolo 9), ma attuarla attraverso proprie disposizioni. È il caso della legge n. 157, che ha trasfuso i principi nella disciplina sostanziale dell'esercizio venatorio.

In sintesi, le modifiche della legge n. 157 introducono norme o inutili o inapplicabili in una legge d'avanguardia che appronta una tutela effettiva della fauna selvatica.

Il 9-*bis*, introdotto in Commissione, permette, almeno per le regioni a statuto speciale e per le province autonome, i danni prodotti dall'eccessiva invasività di questa legge.

Che dire in conclusione? Cambiamenti opportuni ci sono stati, ma essi appaiono parziali e appena sufficienti a porre al riparo il decreto dalle più palesi caratteristiche di incostituzionalità. Ciò tuttavia, non è sufficiente. Il respingimento delle nostre miglierie non fanno altro che rafforzare i nostri dubbi sul decreto e sulla volontà di dialogo della maggioranza. Non possiamo accettare queste norme che penalizzano il mondo della caccia e le regioni e che ora, testimonianza dell'originaria natura di manifesto integralista-ambientalista del provvedimento, non raccolgono neppure l'approvazione del mondo ecologista. Il decreto altro non è che l'espressione di un insieme raffazzonato di misure che, nate dall'estremismo del ministro dell'ambiente, sono state ora temperate, ma che costituiscono, nell'insieme, un provvedimento incoerente che sorpassa abbondantemente i limiti per cui era dovere dello Stato adottarlo. Una riforma sulla caccia non può essere formulata in questi termini! Per questo preannuncio che o il decreto verrà migliorato o ci opporremo con tutte le nostre forze alla sua approvazione: per il bene dell'ambiente, per la preservazione dei diritti dei cittadini che vengono ancora una volta dalla maggioranza calpestati, per il bene del Paese.

ERRATA CORRIGE

Nel resoconto stenografico della seduta del 21 settembre 2006, a pagina 31, prima colonna, dopo la trentatreesima riga, sono inserite le seguenti parole:

« Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione: la Camera respinge (*Vedi votazioni*). ».

Nel medesimo resoconto stenografico, alla stessa pagina, analoghe integrazioni debbono intendersi apportate dopo le righe terza e quattordicesima della seconda colonna.

*IL CONSIGLIERE CAPO
DEL SERVIZIO RESOCONTI
ESTENSORE DEL PROCESSO VERBALE*

DOTT. FABRIZIO FABRIZI

Licenziato per la stampa alle 16,30.

*Stabilimenti Tipografici
Carlo Colombo S. p. A.*

